



Consiglio Regionale della Campania



Garante diritti detenuti



RELAZIONE

sull'attività svolta dall'Ufficio del Garante
delle persone sottoposte a misure restrittive
della libertà personale
(maggio 2016 – aprile 2017)

Relazione 2016-2017

Con la relazione 2016-2017 si intende presentare una visione panoramica sulla situazione nazionale e campana, sulle principali novità e sulle attività del Garante

La situazione nazionale

Nelle carceri italiane al 31 marzo 2017 erano presenti 56.289 detenuti, di cui 2345 donne 19.165 stranieri, a fronte di una capienza regolamentare di 50.211 detenuti.

Ma ancora va rilevato il dato negativo e crescente rispetto al 2016 dei detenuti in attesa di primo giudizio: 9.749. Gli appellanti sono 4.690; i ricorrenti 3.641. I detenuti con condanne passate in giudicato sono 36.516.

Si è già rilevato che è ancora troppo alto il numero dei detenuti in custodia cautelare, in considerazione della lunghezza dei processi. L'Italia è stata sanzionata dall'Europa per la non ragionevole durata dei processi. Tra l'altro i detenuti in attesa di giudizio non vengono inseriti in attività trattamentali, sicché il loro tempo è sostanzialmente vuoto.

Circa le misure alternative 13.564 detenuti sono in affidamento in prova, 810 in semilibertà, 10.270 in detenzione domiciliare, 6.825 in lavori di pubblica utilità, 3.775 in libertà vigilata,. C'è qui un lieve aumento nella presa di coscienza che il carcere, come è stato troppe volte invano detto, debba essere l'ultima ratio.

Permane la piaga dei suicidi. Dall'inizio del 2017 al 20 aprile si sono tolte la vita 16 persone, 45 nel 2016.

Le novità

Come già riferito nella Relazione presentata nell'aprile 2016, è intervenuta una modifica sostanziale nell'Ordinamento giuridico statale in materia di Garanzia in ambito carcerario. Infatti, il Presidente della Repubblica ha provveduto, ad inizio 2016, alla nomina del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. figura istituita nel 2013 a seguito della firma dell'Italia del protocollo opzionale delle Nazioni unite che vincola gli Stati firmatari a istituire la figura nazionale di garanzia.

La nomina è stata attribuita, in ragione della terzietà della figura, al Capo dello Stato. Il Garante nazionale, organo collegiale di garanzia, indipendente, non giurisdizionale, istituito presso il Ministero della Giustizia, è composto da tre persone: il Presidente Mauro Palma, persona di grande esperienza sui temi del carcere e della giustizia, fondatore dell'associazione Antigone, da sempre in prima linea per la difesa dei diritti fondamentali non negoziabili, e Presidente del Comitato europeo contro la tortura, nonché due componenti, Emilia Rossi e Daniela de Robert. L'11 marzo 2015, il Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, aveva firmato il decreto ministeriale n. 36 Regolamento recante la struttura e la composizione dell'Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, entrato in vigore il 15 aprile 2015. Tale regolamento dà attuazione all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante Misure

urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10. Il Garante nazionale), oltre a promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i Garanti territoriali, che hanno competenza nelle stesse materie, vigila, affinché l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti. Inoltre, egli visita, senza necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari, di cui recentemente è terminata la procedura di soppressione, con l'introduzione delle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive. Il Garante nazionale prende anche visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà personale e comunque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della libertà; richiede altresì alle Amministrazioni responsabili delle strutture sopra indicate le informazioni e i documenti necessari, ma se l'Amministrazione non fornisce risposta nel termine di trenta giorni, egli informa il Magistrato di sorveglianza competente e può richiedere l'emissione di un ordine di esibizione. Verifica pure il rispetto degli adempimenti connessi ai diritti previsti dalla normativa vigente presso i centri di identificazione e di espulsione (C.I.E.), accedendovi senza restrizione alcuna. Inoltre, formula specifiche raccomandazioni all'Amministrazione interessata, se accerta violazioni alle norme dell'Ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti da detenuti o internati. Infine, trasmette annualmente una Relazione sull'attività svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Ministro dell'Interno e al Ministro della Giustizia. L'istituzione del Garante nazionale rappresenta una risposta alle criticità evidenziate dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo (C.E.D.U.) con la sentenza cosiddetta "Torreggiani" del 2013, circa la presenza di efficaci strumenti di tutela dei diritti delle persone private della libertà personale. Nell'audizione alla Commissione straordinaria per i diritti umani del Senato dello scorso 9 novembre, il Garante nazionale ha così sintetizzato l'azione espletata dal mese di marzo, quando quest'organo collegiale è divenuto operativo: "5 visite in ambito regionale (14 istituti di pena per adulti, 17 camere di sicurezza delle Forze di Polizia, 2 istituti di pena per minorenni, 1 comunità di accoglienza per minori in custodia cautelare); il monitoraggio di 4 voli charter di rimpatrio forzato di migranti (2 voli coordinati da Frontex e 2 coordinati dall'Italia) e di 1 volo commerciale; la visita a 2 hotspot e a 2 C.I.E.; 14 visite mirate in altrettanti Istituti di pena per adulti; la visita al centro della Croce Rossa per i migranti nel Parco Roja di Ventimiglia". In questa occasione sono state anche sottolineate alcune delle principali criticità finora emerse: "dalla gestione della salute, con particolare riferimento alla salute mentale, negli istituti penitenziari, alla mancanza di chiarezza normativa sulla privazione della libertà che di fatto viene esercitata negli hotspot, alla necessità di rafforzare e supportare il controllo da parte della Magistratura di sorveglianza, al diritto non sempre pienamente garantito a comprendere dove si è e quali sono i propri diritti sia nei centri per i migranti che negli istituti di detenzione".

Il giorno 10 marzo il Presidente del collegio dei Garanti ha presentato un'articolata relazione sul primo anno di lavoro, alla presenza della Presidente della Camera, On. Laura Boldrini e di altre cariche istituzionali nonché di un ricco parterre di Associazioni e dei garanti territoriali.

Il Collegio del Garante nazionale ha incontrato periodicamente i Garanti regionali, al fine di affrontare e approfondire i temi che concernono la restrizione della libertà.

In Campania il Collegio dei Garanti ha già compiuto due lunghe ispezioni di cui farà opportuna relazione.

In ambito periferico è attivo il Coordinamento Nazionale dei Garanti, presenti nei territori, fornito di un proprio regolamento. Il Coordinatore è attualmente Franco Corleone, Garante della Regione Toscana, vice sono Bruno Mellano, Garante del Piemonte e Adriana Tocco, Garante della Campania. Il Coordinamento nazionale si è occupato, nel corso dell'anno, oltre che delle problematiche contingenti relative alla carcerazione che esigevano una risposta condivisa, quali, ad esempio, il vitto e il sopravvitto, la salute e il lavoro in carcere, della chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari e dell'apertura delle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.), nonché delle conseguenze della ipotizzata riorganizzazione del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dei Provveditorati regionali, e dell'auspicata – ma non realizzata – istituzione nell'Ordinamento penale italiano del reato di tortura.

Inoltre, ha continuato ad affrontare i problemi concernenti l'applicazione della norma volta a risarcire i detenuti soggetti a detenzione degradante, che prevede uno sconto sulla pena ancora da espiare o un indennizzo economico, facente parte del quadro sistemico che lo Stato ha previsto a seguito dei moniti della Corte europea dei Diritti dell'Uomo.

È stata ribadita la sostanziale inefficacia della misura, come dimostrano le declaratorie di inammissibilità pronunciate da molti Magistrati di Sorveglianza in ordine alle istanze dei detenuti.

La Sentenza della Cassazione numero 46966 del 16 luglio 2015, depositata il 26 novembre 2015, ha fatto chiarezza in punto di competenza giudiziaria, sancendo in definitiva che la competenza della Magistratura di sorveglianza e la tutela risarcitoria in forma specifica dello sconto di pena non sono condizionate dall'attualità del pregiudizio patito dal detenuto.)

Sul versante degli Ordinamenti delle Regioni e degli Enti locali sono intervenute alcune novità. L'Assemblea legislativa della Regione Umbria ha eletto, in data 7 aprile 2016, il nuovo Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, e, successivamente, anche l'Assemblea legislativa della Regione del Lazio ha provveduto, in data 15 giugno 2016, all'elezione del nuovo Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Si sottolinea, altresì, che lo stesso Consiglio regionale del Lazio, con legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, recante Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio, all'articolo 16 dal titolo Politiche in favore delle persone sottoposte a provvedimenti penali, ha disposto che “il sistema integrato sostiene le persone detenute e in regime di semilibertà e promuove, in collaborazione con i competenti uffici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, e con il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ... servizi ed interventi” volti in particolare a: migliorare le condizioni di vita nelle carceri, con particolare riguardo alle madri con figli minori; informare sulle possibilità e sulle procedure per ottenere l'esecuzione penale esterna e favorire le misure alternative alla detenzione; sostenere l'accoglienza e il reinserimento sociale, abitativo e lavorativo delle persone soggette a misure alternative alla detenzione; sostenere i diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio, nonché promuovere tutte le attività formative interne alla struttura detentiva, che permettono alle persone sottoposte a provvedimenti penali coercitivi, sia di aumentare il proprio livello di istruzione e sia di imparare nuove professionalità utili al loro reinserimento nella società e nel mondo del lavoro. Per adempiere a tali finalità, la Regione opera in collaborazione con gli Enti locali, con particolare riferimento ai Comuni sedi di Istituti di prevenzione e pena che adottano specifici piani di intervento, nonché i soggetti del terzo settore con competenze specifiche e in particolare le cooperative che hanno il trenta per cento dei soci detenuti o ex detenuti e le associazioni che hanno come scopo preminente la risocializzazione di detenuti.

Anche l'Assemblea legislativa della Regione Sicilia, con l'adozione della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016, legge di stabilità regionale, ha deliberato alcune modifiche all'articolo 33 della legge regionale 5/2005 con cui era stato istituito il Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale,

successivamente integrata in parte con l'articolo 16 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1. In data 13 aprile 2016, il Presidente della Regione autonoma siciliana ha nominato il Garante regionale. Da segnalare, infine, oltre a quanto già illustrato per le Regioni Lazio, Sicilia e Umbria, l'elezione del nuovo Garante regionale dell'Emilia Romagna, in ambito locale, la nomina del Garante del Comune di Oristano.

Va registrata infine la chiusura degli OPG, per la quale il Governo aveva nominato Franco Corleone commissario unico, mentre ancora non è stata varata l'introduzione del reato di tortura nel nostro codice.

Ancora sugli Stati Generali dell'esecuzione penale

Come già evidenziato nella scorsa Relazione, particolare rilievo ha assunto, già nel corso del 2015, il lavoro prodotto dalla Consultazione pubblica denominata "Stati generali dell'Esecuzione penale", apertisi martedì 19 maggio 2015, con la giornata inaugurale svoltasi nel carcere di Milano-Bollate. A questa giornata di presentazione hanno partecipato tutti i Garanti e, altresì, in qualità di relatori, il Ministro della Giustizia Andrea Orlando, il Presidente emerito della Corte costituzionale Valerio Onida, il filosofo del diritto Luigi Ferrajoli e la giornalista e scrittrice Marcelle Padovani. La sessione conclusiva si è svolta nel mese di aprile 2016. Annunciati più volte dal Ministro della Giustizia, come il passaggio necessario da realizzarsi una volta superata la fase dell'emergenza, gli Stati generali sono finalizzati a dare piena applicazione all'articolo 27 della Costituzione italiana che stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Quest'ultimo è infatti un principio che spesso viene ripetuto ma che non si può affermare che abbia già trovato la sua piena applicazione. Le sentenze della Corte europea dei Diritti dell'Uomo (C.E.D.U.) di Strasburgo – in primis la sentenza pilota "Causa Torreggiani e altri c. Italia", pronunciata l'8 gennaio 2013 – lo hanno ricordato e l'esperienza quotidiana di chi con difficoltà opera negli Istituti ce lo testimonia. Gli Stati generali, come nelle ambizioni espresse dal Ministro Orlando, hanno rappresentato l'occasione per mettere al centro del dibattito pubblico questo tema e le sue implicazioni, sia sul piano della sicurezza collettiva sia su quello della possibilità per chi ha sbagliato di reinserirsi positivamente nel contesto sociale, non commettendo nuovi reati. Articolati in diciotto tavoli tematici su questioni specifiche – architettura e carcere, la vita e la responsabilizzazione del detenuto, donne e carcere, vulnerabilità e dipendenze, minorenni autori di reato, il mondo degli affetti e la territorializzazione della pena, stranieri, lavoro e formazione, istruzione e sport, salute e disagio psichico, misure di sicurezza, sanzioni all'interno della comunità, mediazione e tutela delle vittime dei reati, regole internazionali, formazione degli operatori penitenziari, ostacoli normativi al trattamento rieducativo, processo di reinserimento, organizzazione e amministrazione dell'esecuzione penale – gli Stati generali dell'esecuzione penale hanno impegnato circa 200 personalità che, a vario titolo, si occupano delle problematiche delle carceri: ogni tavolo ha visto la partecipazione di un Garante. Si è trattato di sei mesi di ampio e approfondito confronto finalizzato a portare concretamente a definire un nuovo modello di esecuzione penale e una migliore fisionomia del carcere, più dignitosa per chi vi lavora e per chi vi è ristretto. L'ambiziosa scommessa del Ministro, ma non solo, era che attraverso gli Stati generali si potesse aprire un dibattito che coinvolgesse l'opinione pubblica e la società italiana nel suo complesso, dal mondo dell'economia, a quello della produzione artistica, culturale e professionale. Nominato dal Ministro della Giustizia componente del tavolo tematico sull'affettività in carcere e sulla territorialità della pena il Garante della Campania si è occupata della possibilità per i detenuti di usufruire permessi di affettività, di godere di visite in famiglia legate non solo a eventi luttuosi, ma anche a importanti eventi familiari quali matrimoni o nascite ecc., della possibilità di creare in carcere luoghi riservati agli incontri familiari o intimi dei partner, secondo il modello di altri paesi. Questo nella convinzione che il mantenimento dei rapporti affettivi sia una

fondamentale leva per il reinserimento della persona reclusa nell'ambiente della famiglia e del nucleo sociale di appartenenza.

Lunedì 18 e martedì 19 aprile 2016, presso l'auditorium della Casa circondariale "Raffaele Cinotti" di Roma Rebibbia, si è svolta la prevista sessione conclusiva degli Stati generali dell'Esecuzione penale. Gli interventi succedutisi nelle due giornate si sono caratterizzati per completezza, in ordine ai vari aspetti dell'esecuzione penale, e per gli alti contenuti proposti. Tra gli altri, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, hanno preso la parola il Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, il Presidente della Conferenza episcopale italiana, Cardinale Angelo Bagnasco, il Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, i Ministri dell'Interno, del Lavoro e della Salute, Angelino Alfano, Giuliano Poletti e Beatrice Lorenzin, il Presidente della Corte di Cassazione, Giovanni Canzio, il Presidente dell'Ufficio del Garante nazionale, Mauro Palma. I Coordinatori dei tavoli tematici hanno illustrato gli esiti dei rispettivi lavori.

Questo percorso, molto fecondo, deve considerarsi un punto di partenza. Infatti, ora si tratta di tradurre in azioni quanto emerso dal confronto all'interno dei tavoli tematici, sintetizzato nelle relazioni finali di ciascun tavolo di lavoro nonché nel documento finale, elaborato dal Comitato di esperti, dove, nell'ultimo passaggio vengono ben sintetizzate le ragioni e gli obiettivi di una scelta che punta a sviluppare una nuova cultura della pena: "La società che offre un'opportunità ed una speranza alle persone che ha giustamente condannato si dà un'opportunità ed una speranza di diventare migliore".

Il Presidente del Consiglio nazionale Forense ha sottolineato tra l'altro che "Oggi in Italia esiste una grande detenuta: è la nostra società chiusa nella cella della demagogia, del populismo e di un strisciante giustizialismo. Occorre impegnarsi per far evadere la società dall'idea che detenzione e punizione siano i soli capisaldi di una democrazia che protegge i suoi cittadini" auspicando "di poter essere insieme correi dell'evasione della nostra società dalla cella dell'egoismo e della punizione a tutti i costi".

I lavori degli Stati generali – come preannunciato dal Ministro Orlando – hanno proceduto in parallelo al percorso della legge delega in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio e alla riorganizzazione dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Esecuzione penale esterna. È evidente che la valorizzazione delle misure alternative alla detenzione, che hanno già contribuito a ridurre significativamente l'affollamento carcerario, non può prescindere da Uffici dell'Esecuzione penale esterna rafforzati e consolidati. È opportuno ricordare una volta ancora che con decreto del Ministro della Giustizia del 5 dicembre 2012, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2012, n. 136, è stato sancito il contenuto della Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati (Allegato 4) di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, Regolamento recante norme sull'Ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 136/2012. Tale Carta, contenente l'indicazione dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati, delle strutture e dei servizi ad essi riservati, prevista dal citato Regolamento, è consegnata a ciascun detenuto o internato nel corso del primo colloquio con il Direttore o con un Operatore penitenziario all'atto del suo ingresso in Istituto al fine di consentire il migliore esercizio dei suoi diritti e assicurare la maggiore consapevolezza delle regole che conformano la vita nel contesto carcerario. Sono previste altresì le modalità con le quali la Carta deve essere portata a conoscenza dei familiari del detenuto e dell'internato. Essa è fornita nelle lingue più diffuse tra i detenuti e internati stranieri.

È opportuno ricordare una volta ancora che con decreto del Ministro della Giustizia del 5 dicembre 2012, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2012, n. 136, è stato sancito il contenuto della *Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati* (Allegato 4) di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento sull'ordinamento penitenziario), come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 136/2012. Tale Carta, contenente l'indicazione dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati, delle strutture e dei servizi ad essi riservati, prevista come si è detto dal regolamento recante norme sull'Ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, deve essere consegnata a ciascun detenuto o internato nel corso del primo colloquio con il Direttore o con un Operatore penitenziario all'atto del suo ingresso in Istituto al fine di consentire il migliore esercizio dei suoi diritti e assicurare la maggiore consapevolezza delle regole che conformano la vita nel contesto carcerario. Sono previste altresì le modalità con le quali la Carta deve essere portata a conoscenza dei familiari del detenuto e dell'internato. Essa è fornita nelle lingue più diffuse tra i detenuti e internati stranieri. (Appunti dalla relazione Dojot)

La situazione in Campania

Al 31 marzo 2017 erano presenti 7123 detenuti su una capienza regolamentare di 6140.

Provincia di Napoli

Poggioreale (Detenuti 2086, capienza regolamentare 1611)

Dopo un periodo di notevole decremento, è tornato alto il numero dei presenti, con una sezione di alta sicurezza. Bisogna osservare che si tratta di una casa circondariale, nella quale il flusso dei primi ingressi è molto elevato.

Tuttavia gli sforzi della nuova dirigenza hanno prodotto buoni risultati, vi sono vari reparti che godono dell'apertura delle celle per otto ore al giorno, la pratica dei colloqui è stata razionalizzata, così da impedire lo scandalo delle file dalle primissime ore del mattino, le sale colloqui sono state organizzate anche con piccoli angoli attrezzati per i bambini. E' in allestimento una ludoteca e una bottega della solidarietà destinata al sostegno dei detenuti indigenti. Sono in allestimento i corridoi attrezzati alla cui progettazione hanno lavorato i detenuti e gli studenti del Dipartimento di Architettura dell'Università Federico II. Le attività trattamentali sono state diversificate e ampliate. Si è creato un proficuo interscambio con il mondo esterno.

Secondigliano (detenuti 1298, c.r. 1029)

Presenta minori criticità per la maggiore omogeneità dei detenuti in alta sicurezza. Proprio tale omogeneità e la possibilità di separare in gruppi non rivali gli esponenti dei clan consente di tenere le celle aperte anche in quei reparti che tradizionalmente restano chiusi

Esiste un Centro clinico nel quale vengono inviate persone affette da patologie gravi, ma appare senz'altro insufficiente alle necessità attuali, sicché spesso i detenuti restano in infermeria, con i conseguenti inevitabili disagi. Altra difficoltà è determinata dallo scarso numero di ore attribuito contrattualmente al dirigente sanitario, di cui i detenuti lamentano l'assenza senza comprenderne il motivo.

All'interno dell'Istituto opera una cooperativa di produzione agricola e oltre a varie attività trattamentali, sono in atto due progetti della Fondazione con il Sud.

Nisida (64 minori)

E' un carcere minorile che ospita circa 60 ragazzi di ambo i sessi. Le donne sono in genere di etnia rom. La giovane età dei detenuti, fa sì che in quest'istituto minorile si concentri una grande attenzione da parte di associazioni ed enti esterni. Sicché in quel carcere si svolgono molte attività di formazione, scuola e trattamento. E' attualmente in corso un'attività di formazione coro, che rientra nel progetto "Il dentro e il fuori" finanziato all'Ufficio del Garante dalla Giunta regionale della Campania. Vengono realizzati prodotti di ceramica di buona fattura attraverso la cooperativa "Il meglio di te" e ottimi prodotti di pasticceria con l'Onlus "Monelli tra i fornelli". Entrambe le cooperative hanno assunto dei giovani con contratto regolare.

Il carcere di Pozzuoli (177 detenute, c.r.107)

E' l'unico carcere completamente femminile, ospita detenute comuni. Vi si fanno molte attività trattamentali tra cui teatro, scuola, moda. E' attiva la cooperativa Lazzarelle, che si occupa di torrefazione di caffè, impiegando alcune detenute.

I maggiori problemi riguardano la lontananza dai figli, il timore che i figli affidati alle case famiglia, vengano poi dichiarati adottabili. Questo problema tormenta particolarmente le straniere, molte delle quali non parlano la lingua italiana, sicché per loro è particolarmente difficile far comprendere le proprie ragioni, anche in fase processuale, argomento fuori dalla competenza del Garante. Sono in corso lavori di ammodernamento.

Esiste la boutique della solidarietà a disposizione delle detenute indigenti che viene rifornita da donazioni. Un sacerdote molto attivo avrebbe trovato anche il modo di far eseguire protesi odontoiatriche gratuite attraverso l'intervento volontario di un operatore. Purtroppo finora non siamo riusciti a sbloccare la situazione con la Magistratura di sorveglianza che deve garantire l'ingresso in carcere all'odontotecnico.

Provincia di Caserta

Carinola (388 detenuti, c.r. 581)

In seguito al processo di razionalizzazione dei circuiti in questo istituto sono custoditi detenuti a media sicurezza, con fine pena brevi e custodia attenuata. Si praticano in quella sede attività ludiche e formative. Vi è un'ampia tenuta agricola, in parte coltivata. E' allo studio la produzione e trasformazione del pomodoro che dovrebbe essere effettuata dai ristretti.

S. Maria Capua Vetere, (954 detenuti, c.r. 833)

Sono qui ospitate anche donne, tutte in alta sicurezza, perché coinvolte in reati associativi. Tra gli uomini vi sono anche autori di reati comuni.

La maggiore criticità presente in questo istituto è l'annosa questione del mancato allacciamento alla rete idrica comunale. L'acqua viene attinta da un pozzo, con un sistema di purificazione costoso e non sempre efficiente. Sicché d'estate l'acqua manca agli ultimi piani, e i detenuti sono sempre in agitazione perché non credono alla potabilità dell'acqua anche quando le analisi risultano positive. Dopo moltissime sollecitazioni da parte mia e del provveditorato, la Giunta regionale ha stanziato 2 milioni di euro per i lavori che dovranno essere affidati a una ditta mediante gara. Per il momento è ancora all'inizio la gara per l'affidamento di un progetto a uno studio professionale, poi seguiranno

le gare d'appalto. Perciò il percorso è ancora lungo. Dispiace che anche per situazioni di tale criticità non si possa procedere con maggiore sollecitudine.

Nel reparto femminile è stato aperto un punto bellezza, molto gradito, dove due detenute eseguono con pagamento interventi estetici. Si tratta anche di una riappropriazione della loro stessa immagine. Esiste un laboratorio di cucito dove per un certo periodo ha lavorato la cooperativa Sigillo che riceveva commesse esterne.

Fiorentino e in grado di produrre bei manufatti è il laboratorio di arte presepiale.

C'è anche un laboratorio teatrale.

Ogni reparto è fornito di una cucina sicché il cibo risulta adeguato alle esigenze.

Arienzo (90 detenuti, c.r. 52)

È di dimensioni minori, presenta perciò minori problemi interni. Ma comune a tutta la provincia di Caserta è la lentezza dei provvedimenti della Magistratura di sorveglianza, quali i permessi e addirittura il calcolo dei giorni di liberazione anticipata. Questo crea una continua richiesta di colloqui per solleciti e una situazione stressante, in quanto chi non riceve i giorni di liberazione anticipata, non scende al di sotto della soglia che consente l'accesso ai benefici di legge..

S.Maria Capua Vetere militare

Dipende dal Ministero della difesa ed è l'unico rimasto e gode di norme e regole proprie, ospita detenuti provenienti da vari corpi delle forze armate, in numero limitato. (circa 60). E' fornito di ampi spazi, che consentono attività sportive e luoghi per i colloqui accoglienti, vi è la mensa comune con cibo buono e vario. I detenuti sono pochi perché le sentenze sono diminuite grazie all'abolizione, dal 2005, della leva obbligatoria nell'esercito, che ha drasticamente abbattuto i reati militari un tempo più diffusi, dalla diserzione alla mancanza alla chiamata. Il carcere militare può essere posto ad esempio: ha un elevatissimo standard delle condizioni di detenzione, è una struttura considerata di assoluta eccellenza dal punto di vista delle condizioni sanitarie, infrastrutturali e per l'elevato livello tecnologico.

Di detenuti militari ce ne sono pochi, paradossalmente la maggior parte sono poliziotti e carabinieri. Si lavora, esiste la possibilità di coltivare, partecipare a laboratori di cucina e falegnameria. La riabilitazione funziona. Più volte si è detto di sopprimerlo, ma forse, viste le gravi criticità degli istituti penitenziari, bisognerebbe estenderlo e replicarlo anche ai "civili".

Provincia di Avellino

Esiste un Garante provinciale, Carlo Mele, Direttore della Caritas provinciale.

Bellizzi Irpino (529 detenuti, c.r.501)

ha una sezione per madri con bambini,

Recentemente una denuncia collettiva indirizzata anche al Ministro della Giustizia, ha evidenziato vari disagi, tra cui i ritardi gravissimi della magistratura di sorveglianza.

Ariano Irpino (336 detenuti, c.r.253)

Non si sono mai evidenziati problemi concernenti la vita in carcere

S. Angelo dei Lombardi (193 detenuti c.r. 122)

Ha una platea di soli detenuti comuni, che lavorano in numero notevole, Vi si produce vino bianco, miele e in minore quantità olio, commercializzato attraverso la cooperativa Il Germoglio.

Inoltre una tipografia molto attiva fornisce materiale di cancelleria a tutti gli Istituti penitenziari.

E' stata aperta anche una carrozzeria che serve per gli automezzi della polizia penitenziaria e utilizza il lavoro di detenuti appositamente formati.

E' fornito di una ludoteca molto accogliente per i bambini in visita ai genitori. Con un'iniziativa molto interessante è stato creato un vero emporio di giocattoli rifornito con donazioni di privati e dello stesso personale dell'Amministrazione, sicché il bambino in visita al padre può scegliere un giocattolo da portare via.

Uno spazio verde sia pur artificiale accoglie i colloqui con bambini, che possono avere alcune attrezzature di gioco a disposizione.

La stessa situazione di disagio riguarda la lentezza del Tribunale di sorveglianza, che ha provocato proteste anche clamorose da parte degli Avvocati delle Camere penali.

Lauro,

Non risultano detenuti presenti, già a custodia attenuata per tossicodipendenti, è destinato ad accogliere le madri con bambini per le regioni meridionali.

Il progetto per la trasformazione dell'Istituto è stato elaborato nella facoltà di architettura della università Federico II di Napoli sulla base di un protocollo d'intesa, da me promosso tra facoltà di architettura e Prap

Si delinea un modello di carcere dove i bambini possano vivere serenamente, in vere e proprie stanze da letto.

Provincia di Salerno.

Salerno (detenuti 463 c.r.367)

ha una sezione femminile, dopo il cambio di dirigenza la situazione va gradualmente migliorando con l'introduzione di alcune misure trattamentali e una maggiore opportunità lavorativa. Vi si sono svolte attività teatrali, le proteste continue riguardano soprattutto la durezza della Magistratura di sorveglianza, che non concede permessi nemmeno per la partecipazione a iniziative di carattere generale, dove sono presenti tutti gli Istituti della Campania.

L'Icatt di Eboli (47 detenuti, c.r. 54)

È un carcere a custodia attenuata per tossicodipendenti, vi si praticano varie attività trattamentali e corsi di formazione. In genere è sede ambita da parte di chi si trova in situazione di dipendenza, anche per l'umanità del rapporto con l'Amministrazione.

Vallo della Lucania (50 detenuti, c.r.40)

Ospita i detenuti per reati sessuali. Gode di una dirigenza attiva, che cerca di sostenere gli ospiti con proposte di lavoro e interventi psicologici, sono stati stipulati anche protocolli con qualche comune limitrofo per lavori di pubblica utilità.

Provincia di Benevento

Airola (37 giovani)

È un minorile, ospita 36 ragazzi. C'è un'atmosfera diversa da Nisida. E' stato quest'anno teatro di rivolte e agitazioni.

Benevento, (363 detenuti, c.r.254)

C'è una sezione femminile, molte sono le attività messe in campo. In genere i detenuti sono soddisfatti della conduzione e della vivibilità dell'Istituto. Migliore è il rapporto con le strutture sanitarie e con la magistratura di sorveglianza.

Le maggiori criticità segnalate riguardano, la salute, la lontananza dalle famiglie, la carenza dei rapporti affettivi.

L'esecuzione penale esterna

Le strutture preposte alle misure alternative sono state staccate dal Dap e fanno capo a un dipartimento proprio, che accorpa la giustizia minorile e quella di comunità. Il Dipartimento è diviso nei due settori suddetti. A capo del Dipartimento "Per la giustizia minorile e di comunità vi è oggi la dott.ssa Gemma Tuccillo, Magistrato napoletano, che ha appena lasciato la carica di vice capogabinetto del Ministro della Giustizia.

In Campania sono attivi 4 uffici per l'esecuzione penale esterna, che provvedono ai detenuti in misura alternativa alla detenzione.

La giustizia minorile

La giustizia minorile è così articolata:

- Gli Uffici di Servizio Sociale per i minorenni (USSM) seguono i minori in tutte le fasi del procedimento penale, in particolare nell'attuazione dei provvedimenti giudiziari che non comportano una limitazione totale della libertà;
- i Servizi minorili residenziali: suddivisi in Centri di prima accoglienza (CPA), che ospitano temporaneamente i minori arrestati, fermati o accompagnati a seguito di flagranza di reato;
- le Comunità, ministeriali e del privato sociale, in cui sono collocati i minori sottoposti alla specifica misura cautelare prevista dall'art.22 del D.P.R.448/88 (collocamento in comunità);
- gli Istituti penali per i minorenni (IPM), che accolgono i minori detenuti in custodia cautelare o in esecuzione di pena.

La maggior parte dei minori autori di reato è in carico agli USSM nell'ambito di misure all'esterno; la detenzione, infatti, assume per i minorenni carattere di residualità, per lasciare spazio a percorsi e risposte alternativi, sempre a carattere penale. Negli ultimi anni si sta assistendo ad una sempre maggiore applicazione del collocamento in comunità, non solo quale misura cautelare, ma anche nell'ambito di altri provvedimenti giudiziari, per la sua capacità di contemperare le esigenze educative con quelle contenitive di controllo.

L'utenza dei Servizi minorili è prevalentemente maschile; le ragazze sono soprattutto di nazionalità straniera e provengono dall'area dell'ex Jugoslavia e dalla Romania. La presenza degli stranieri è maggiormente evidente nei Servizi residenziali; i dati sulle provenienze evidenziano come, negli ultimi anni, alle nazionalità tipiche della criminalità minorile, quali il Marocco, la Romania, l'Albania e i Paesi dell'ex Jugoslavia, tutt'ora prevalenti, si siano affiancate altre nazionalità, singolarmente poco rilevanti in termini numerici, ma che hanno contribuito a rendere multietnico e più complesso il quadro complessivo dell'utenza.

La criminalità minorile è connotata dalla prevalenza dei reati contro il patrimonio e, in particolare, dei reati di furto e rapina. Frequenti sono anche le violazioni delle disposizioni in materia di sostanze stupefacenti, mentre tra i reati contro la persona prevalgono le lesioni personali volontarie. Relativamente ai soggetti in carico agli Uffici di servizio sociale occorre tenere presente che il numero dei soggetti in carico sta risentendo anche degli effetti della modifica normativa introdotta dal Decreto Legge 26 giugno 2014 n. 92, convertito con modificazioni in Legge 11 agosto 2014, n.117, che ha determinato un aumento dell'utenza avendo esteso la competenza dei Servizi minorili fino al compimento dei 25 anni di età dei cosiddetti "giovani adulti". (Dall'analisi effettuata dall'ufficio I del capo Dipartimento- Servizio statistiche).

Da precisare che i giovani usufruiscono del carcere minorile fino ai 25 anni qualora il reato sia stato compiuto prima del diciottesimo anno di età. In caso contrario entrano direttamente negli Istituti penali per adulti.

In Campania vi è il Centro per la Giustizia Minorile con sede a Napoli

- ° Centri di prima accoglienza per i minorenni con sedi a Nisida e Salerno
- ° Istituti penali per i minorenni con sedi ad Airola e Nisida
- ° Uffici di servizio sociale per i minorenni con sedi a Napoli e Salerno
- ° Comunità per i minorenni con sedi a Napoli, Nisida, S.M. Capua Vetere, Salerno

Questioni di carattere generale

La salute

Il problema principale, denunciato non solo dai detenuti, ma anche dai dirigenti degli Istituti penitenziari, permane la mancata risposta delle strutture ospedaliere per la disponibilità di interventi chirurgici e non solo. Addirittura l'asportazione dei ferri necessari per le fratture viene effettuata dopo mesi e dopo continue segnalazioni che il mio ufficio esegue, anche su richiesta degli Istituti medesimi.

Mancano gli specialisti, sicché visite ortopediche, oculistiche, odontoiatriche sono un problema all'ordine del giorno.

Problema reso più grave dal fatto che ai detenuti non è consentito scegliere dove e da chi far eseguire l'eventuale intervento chirurgico.

A questo si aggiunge la difficoltà legata alle scorte e ai mezzi di trasporto, che possono mancare anche nel giorno previsto per un esame clinico con conseguente rinvii.

Ma è anche elemento di disagio la rotazione dei medici che impedisce un rapporto di fiducia con una persona che conosca la storia clinica della persona e ne segua le criticità e i progressi.

I centri clinici presenti a Secondigliano e Poggioreale, non sempre riescono a rispondere alle molteplici esigenze sanitarie. Se si riuscisse a creare presso questi due Istituti un vero presidio ospedaliero, si otterrebbe risparmio di danaro e di energie e un significativo miglioramento della qualità delle prestazioni.

Le principali patologie si riferiscono a disturbi cardiaci anche gravi, a diabete, con la conseguente necessità di una dieta speciale, non sempre facile da ottenere, a disturbi psicologici con necessità di assistenza, a malattie della vista che spesso degenerano in cecità, a tumori, all'accumulo di patologie

nella stessa persona che dovrebbero risolversi nella non compatibilità con il regime carcerario, cosa raramente dichiarata.

Avevo registrato, insieme con il dirigente sanitario della casa Salvia di Poggioreale, la disponibilità dell'AIOF ad attrezzare alcuni reparti per ospitare detenuti ai quali necessita un intervento chirurgico, ma finora non siamo riusciti a ottenere risposta dai responsabili della sanità campana. Abbiamo però acquisito la disponibilità del Presidente della Giunta regionale a valutare la possibilità di tale soluzione.

L'affettività

Tra i diritti basilari dell'uomo c'è quello di mantenere i rapporti affettivi con la propria famiglia, rapporti che difficilmente possono essere soddisfatti dalla quattro telefonate al mese di 10 minuti. Né sono sufficienti i quattro o sei colloqui che si svolgono collettivamente con scarsa privacy.

La lontananza, spesso la solitudine, dovuta a motivi diversi, causa un vero e proprio crollo psicofisico ed emotivo che coinvolge anche la famiglia. Mentre l'avvicinare, per quanto possibile, il recluso al mondo esterno e soprattutto a quello dei suoi affetti svolge un ruolo determinante nel percorso di recupero e di ripensamento del proprio vissuto.

Una proposta di legge è stata presentata il 31 luglio 2014, nella quale si propongono modifiche interessanti, che riproducono prassi già esistenti in alcune nazioni europee. Questo argomento è molto dibattuto ed è stato oggetto di studio nel tavolo numero 6, di cui sono stata componente, sull'affettività e territorialità, la cui sintesi si acclude in allegato.

Un'ultima notazione riguarda la condizione delle donne detenute, che oltre a provare la mancanza affettiva dei figli, comune anche gli uomini, provano l'angoscia di aver lasciato il ruolo di cura e assistenza. Molto spesso sono ragazze madri, i cui figli, se non esistono altre figure familiari, vengono affidati alle case famiglia. Il dolore di queste donne è grandissimo.

Tale stato psicologico di angoscia è tanto maggiore per le straniere, che vivono lontano e senza contatti con le famiglie d'origine, sovente chiedono di poter scontare la condanna nel loro paese, ma l'estradizione presuppone la presenza di trattati bilaterali tra Italia e paesi d'origine, che non sempre esistono.

Nel tavolo 6 sull'affettività, di cui sono stata componente sono state avanzate proposte che potrebbero diventare effettive a legislazione vigente, quali la possibilità di stanze in cui far riunire la famiglia, in maniera più riservata, o per incontri tra partner, quali i permessi di affettività per coltivare le proprie relazioni, quali il raddoppio dei minuti di telefonata, da poter anche spezzettare, quali la possibilità di concedere permessi non solo per eventi luttuosi, ma anche per importanti scadenze familiari, quali matrimoni, prime comunioni ecc.

Finora però le proposte dei tavoli di lavoro non si sono tradotti in provvedimenti concreti, sicché l'Associazione Antigone ha indetto una giornata di mobilitazione per sollecitarne la reale attuazione

La territorialità

La normativa per l'assegnazione dei detenuti nelle varie sedi è regolata dall'art.42 della legge n.354 del 26 luglio 1975 e dall'art.83 del D.P.R. 30 giugno 2000. E' qui previsto che il detenuto debba scontare la pena in luoghi quanto più vicini, a quelli di residenza, onde poter coltivare i rapporti familiari.

Le richieste dei detenuti di essere trasferiti in istituti penitenziari vicini ai luoghi di residenza dei familiari, spesso non ricevono neppure risposta, soprattutto da parte del Dap.

La circolare n. 3654/6114 emessa dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria il 22 febbraio 2014, definisce in maniera organica la materia del trasferimento-

In tale circolare il principio di territorialità assume rilevanza fondamentale ai fini del trattamento e pertanto deve essere garantito dall'Amministrazione penitenziaria. Inoltre la circolare precisa che la

condotta del detenuto non può essere rilevante ai fini del trasferimento stesso. Sicché il trasferimento assume il valore di diritto a pieno titolo a prescindere dal comportamento del detenuto.

Il termine che la circolare prevede per la risposta è di 60 giorni, prorogabili a 180, termine senz'altro troppo lungo per chi attende con ansia una risposta.

In realtà, nonostante la valutazione positiva attribuita alla circolare, i trasferimenti rimangono lettera morta e nemmeno i Garanti riescono ad avere risposte certe.

Eppure non sradicare un detenuto dal contesto di vita costituisce un valido presidio ai fini del reinserimento. Ancora oggi, sebbene la situazione di sovraffollamento sia molto migliorata, molti detenuti campani sono lontani dalle famiglie.

Migliore è la possibilità dei trasferimenti nell'ambito della stessa regione per i detenuti comuni. In tal caso infatti le decisioni vengono prese dal PRAP, che presta una più consapevole attenzione a particolari esigenze dei detenuti, anche per motivi di prossimità.

Sempre nel tavolo dell'affettività si era proposto di concedere un periodo di permesso lungo ai detenuti in luoghi lontani dalle proprie famiglie

Il lavoro

Sebbene il lavoro sia considerato un elemento fondamentale del trattamento, teso al reinserimento dei detenuti, esso scarseggia sia per le attività di routine che per quelle esterne (i lavoranti sono in tutto 1161 a tempo pieno e 554 a tempo parziale).

Il lavoro interno, consistente nella pulizia dei locali, nel cucinare e distribuire il vitto, nel portare la spesa del cosiddetto "sopravvitto", ma anche in lavori di fabbro, di muratura ecc.

IL lavoro potrebbe aumentare in termini di numero di ore, perché per la prima volta sono stati stanziati 100 milioni di euro in tre anni per le cosiddette mercedi. Si attende tuttavia l'adeguamento delle mercedi, oggi davvero esigue.

Difficilmente in Campania è utilizzato l'art.21 che consente al detenuto di uscire per raggiungere il posto di lavoro e tornare in carcere alla fine dell'orario di lavoro. Meno restrittiva è la semilibertà con affidamento al lavoro, per la quale il detenuto torna in carcere a un'ora stabilita per il solo pernottamento. Il lavoro esterno in Campania, per la debolezza del tessuto industriale campano, per la resistenza ad assumere detenuti, in presenza del forte tasso di disoccupazione dei liberi, è veramente esiguo.

Sebbene alcune imprese campane e la dirigenza dell'Unione degli industriali siano apparse interessate, nei contatti avuti con me, alla possibilità di dislocare in carcere pezzi della loro produzione, la mancanza di una agenzia di intermediazione, presente in altre nazioni ha indotto l'Amministrazione penitenziaria a ripiegare sull'idea di una produzione interna di abbigliamento destinato agli stessi componenti il corpo di polizia penitenziaria e il personale tutto. Durante la conclusione degli Stati generali è stata rilevata la necessità di fornirsi di tale strumento.

Lo studio

Nel biennio 2015-2016 i detenuti iscritti a corsi scolastici in Campania sono stati 1614. Non si conoscono ancora gli esiti finali dell'anno in corso, ma dall'andamento degli anni precedenti si evince che il numero dei promossi si attesta a un po' meno della metà dei partecipanti ai corsi.

Un elemento di forte criticità è costituito dalla frequente movimentazione dei detenuti per motivi vari, che non consente la prosecuzione dello studio intrapreso. La movimentazione è aumentata anche a seguito del principio di razionalizzazione teso a rendere omogeneo il gruppo di detenuti ospiti dei singoli istituti.

Probabilmente la nuova organizzazione dei CPIA per l'educazione degli adulti potrà fornire una maggiore flessibilità e seguire in qualche modo lo studente detenuto con l'offerta di corsi analoghi in altra sede.

Si accludono le tabelle concernenti la situazione campana.

Vi sono inoltre detenuti che si iscrivono a facoltà universitarie per conseguire la laurea. Ho promosso attualmente un protocollo d'intesa ormai in dirittura d'arrivo, tra Prap e Università Federico II, per la creazione di un polo universitario presso uno degli Istituti campani.

La formazione

Dopo i 123 corsi realizzati tra il 2014 e il 2015, non sono ancora partiti i nuovi corsi, che vengono fortemente richiesti anche per la preparazione di una manodopera da utilizzare per i lavori interni.

La formazione è tanto più necessaria, perché arrivano in carcere giovani e meno giovani, in possesso non solo di nessun titolo di studio, ma nemmeno di alcuna capacità lavorativa.

Credo che il prossimo bando debba essere preceduto da uno studio sulle richieste degli Istituti penitenziari e del mercato del lavoro, possibilmente con tirocini in azienda. Questa prassi orienterebbe meglio gli enti di formazione e gli Istituti nella scelta di detenuti che abbiano la possibilità di usufruire dell'art. 21. Attualmente l'Assessorato alla formazione sta organizzando corsi di valutatori di competenze, che potrebbero valutare competenze anche non formali, onde calibrare corsi di diversi sulla base dei diversi livelli di partenza.

Le Attività dell'Ufficio del Garante sono così strutturate:

Organizzazione dell'Ufficio

1. una *Cabina di regia* che attraverso le attività, i colloqui, le visite, le ispezioni, monitorano gli Istituti, seguono i bisogni e le problematiche dei detenuti, organizza ed elabora una programmazione di fase in fase calibrata al miglioramento della condizione penitenziaria.
2. un Ufficio che si avvale :
 - di un *call center* per la ricezione delle istanze dei detenuti e/o dei familiari, avvocati o Istituti di riferimento e le relazioni esterne di contatto;
 - di un *operatore* al protocollo per la ricezione in entrata e lo smistamento in uscita della posta cartacea, via mail o fax, dei vari atti d'ufficio tra il Garante e la Regione Campania, la Magistratura di Sorveglianza, il P.R.A.P., il D.A.P., gli Istituti Penitenziari, il Palazzo di Giustizia etc. etc.

- di un funzionario amministrativo che segue le procedure
- di 4 volontari che collaborano all'istruzione delle pratiche e alle visite in carcere

L'Ufficio prevede :

- L'organizzazione e la compilazione delle *Anagrafiche* dei detenuti per la presa in carico e l'assistenza svolta dai diversi operatori che organizzano *colloqui*, seguono i singoli casi e accompagnano le relative procedure sulle diverse istanze.
 - L'organizzazione di un *Archivio* sia dei detenuti che dei diversi atti, convenzioni etc.
3. una collaborazione proficua con le *Associazioni/onlus* che, in linea con le direttive del Garante dei Detenuti, attraverso la concessione dell'art. 17 che concede l'ingresso in carcere degli operatori, organizzano una presenza costante di ascolto e mediazione linguistica e culturale delle diverse problematiche dei detenuti, garantendo assistenza giuridica e psicologica a tutela dei diritti e delle libertà personali

Attualmente sono in forza all'Ufficio due funzionari regionali.

Attività del Garante

Gli interventi diretti a singoli detenuti danno risposta a richieste molto variegata, quali sostegno ai trasferimenti per casi particolari, interventi presso i CDT o gli ospedali, accertamenti per pratiche pensionistiche, solleciti permessi o rideterminazione libertà anticipata, interventi presso le ambasciate o i consolati per gli stranieri, sostegno alle famiglie, riconoscimento figli ecc..

Le richieste arrivano tramite lettere personali o per via amministrativa attraverso la dirigenza degli Istituti. Non mancano poi le visite di familiari che vengono personalmente a segnalare casi di particolare gravità.

L'ufficio si è dotato dell'archivio dei detenuti, diviso per istituti penitenziari, contenente le posizioni anagrafiche dei ristretti, con tipo di reato, fine pena e stato di avanzamento degli interventi. Risulta così possibile seguire il percorso e la vita stessa delle persone e comprendere meglio le loro richieste.

La promozione di attività trattamentali in carcere, consiste nella ricerca di interventi che, in accordo con l'Amministrazione penitenziaria, riescano ad avvicinare sempre più i detenuti alla vita dei liberi, come previsto dall'ordinamento penitenziario e dalle regole penitenziarie europee.

Oltre alla formazione professionale e allo studio, che rientrano comunque nel trattamento, le attività consistono in corsi brevi di genere vario, quali la scrittura, il canto, la recitazione, l'elaborazione di

manufatti artigianali, spettacoli offerti da esterni, che rompano comunque la stressante monotonia della vita quotidiana.

Attività nazionali

Referente del progetto nazionale lavoro.

Vicecoordinatore nazionale dei Garanti regionali provinciali e comunali.

In tale veste ha partecipato a molte attività nazionali. A tutte le riunioni del Coordinamento e agli incontri con il Garante nazionale.

Attività regionali

Organizzazione convegni e seminari.

Seminari in tutti gli istituti penitenziari della Campania sui temi di più immediata attualità

Convegno sui minori **“L’universo minorile: nuova criminalità, strumenti di contrasto, speranze di recupero”**

Fornitura di strumentazioni richieste dagli Istituti

Per tale voce sono stati utilizzati i fondi destinati dalla Giunta regionale al Garante per sostegno ai detenuti. Tutte le forniture hanno seguito le indicazioni dei dirigenti degli istituti

Si è provveduto all’acquisto di

432 frigoriferi per le singole celle di Poggioreale,

40 televisori per celle a Salerno

13 televisori grandi per la socialità a Bellizzi Irpino

3 televisori ad Airola

6 fornelli per le sale della socialità a Poggioreale

Sono già in stato avanzato le procedure per l’acquisto di attrezzature elettroniche per una sala di ascolto e produzione musicale a Secondigliano

Di una macchina da cucire a Secondigliano

Di attrezzature ludiche per gli spazi gialli per i bambini durante i colloqui a Carinola e S. Maria

Di attrezzature di svago per le stanze della socialità a Salerno

E’ prevista anche la messa a norma del campo di calcio di Ariano Irpino

II Attività trattamentali

IV Rassegna del teatro in carcere, presso il teatro S. Ferdinando.

La recitazione è un potente strumento di espressione e liberazione. L’attività teatrale è presente in molti istituti penitenziari, con risultati talvolta pregevoli. Hanno partecipato molti istituti, tra cui Poggioreale Secondigliano Airola e Nisida.

Mostra mercato dei prodotti realizzati dai detenuti, presso la galleria Umberto I di Napoli

La mostra, che si svolge in prossimità delle festività natalizie, quest'anno il 13 dicembre, costituisce un momento di soddisfazione sia per i dirigenti degli istituti penitenziari che per i detenuti stessi. Vi partecipano anche cooperative e associazioni che lavorano in carcere. I prodotti sono molto vari, da quelli alimentari a quelli artigianali e c'è anche una discreta commercializzazione. La manifestazione si svolge nella galleria Umberto, concessa dal Comune di Napoli a titolo gratuito. Spesso sono stati presenti i detenuti realizzatori dei prodotti attraverso un permesso premio.

Proseguimento del tour del coro giovanile S. Carlo negli istituti penitenziari della Campania

Un'iniziativa di grande successo, sia per la bravura dei giovani interpreti che si sono esibiti a titolo gratuito, sia per la forza liberatoria del canto, sia per la grande capacità di coinvolgimento del maestro Morelli, che, con simpatia e generosità, riesce a coinvolgere i presenti, detenuti e non, nella partecipazione al canto. D'altra parte la conoscenza del mondo dell'esecuzione penale costituisce un valore aggiunto per i giovani cantanti e risponde alle esigenze di sensibilizzazione del mondo esterno alla detenzione, voluta dal Ministro della Giustizia.

Infatti spesso dopo l'esibizione c'è stato un momento di apertura colloquiale commovente, con dichiarazioni molto belle da entrambe le parti.

Sportelli di mediazione giuridica linguistica e culturale presso gli Istituti di S: Maria Capua Vetere, Poggioreale e Secondigliano;

Gli sportelli aperti hanno continuato a funzionare anche dopo la fine del finanziamento, attraverso il lavoro dei volontari e hanno fornito ai molti che lo hanno richiesto consulenza e aiuto per tutto quel che concerne la vita in carcere. Non si sarebbe potuta interrompere un'attività di fondamentale supporto ai detenuti richiesta anche dai Direttori degli Istituti. Attualmente la sperimentazione è sostenuta dall'Associazione Cidis aggiudicatrice della gara. E' in corso l'ampliamento di tale attività negli Istituti di Pozzuoli e Carinola.

Estensione degli incontri sportivi tra studenti e detenuti.

In collaborazione con il Prap gli incontri di calcio, calcetto e, quest'anno, di pallavolo femminile si sono estesi alla provincia di Caserta e di Benevento, in considerazione dell'ottimo successo dell'anno scorso. Lo sport potente strumento di confronto e di dialogo ha dato ottimi frutti anche in questo caso per la correttezza e la lealtà della competizione, per il dialogo apertosi dopo la partita tra detenuti e studenti, andato oltre le aspettative generali.

Per gli Istituti napoletani, Poggioreale e Secondigliano, l'Assessorato all'Istruzione del Comune di Napoli ha partecipato con concrete iniziative fornendo targhe e medaglie. Il Comune di S. Maria ha concesso il patrocinio morale. A Benevento se ne è occupata l'Amministrazione penitenziaria.

Il mondo dell'Istruzione ha mostrato immediato e pronto interesse, i ragazzi all'inizio curiosi e un po' intimoriti, hanno compreso la realtà di un mondo altro.

Formazione del coro di detenuti a Poggioreale.

Già organizzato l'anno precedente, il coro ha ripreso le attività anche quest'anno sotto la guida di tre giovani maestri del coro giovanile del teatro S. Carlo con cui si è stabilito un proficuo rapporto di collaborazione. La giornata conclusiva è consistita nell'esibizione del coro alla presenza delle famiglie e in un piccolo momento conviviale, nell'area verde del carcere di Poggioreale. La gioia dei bambini è stata grande nel ritrovarsi con i genitori e nel godere di una giornata di normalità.

Corsi di cucito creativo presso il carcere di Benevento e Secondigliano

Durante i corsi le detenute hanno imparato a realizzare oggetti di artigianato originali e graziosi, in grado di essere immessi sul mercato. Sono infatti stati venduti durante il mercato di Natale e nelle festività di Pasqua. Questo può anche costituire una possibilità lavorativa di reinserimento, alla fine dell'espiazione della pena.

Corso per il lavoro in carcere a Secondigliano.

Dieci detenuti vengono formati a diventare motoristi o carrozzieri e alla fine del percorso uno verrà assunto dalla ditta che organizza il corso. A parte questa prospettiva già valida di per sé, si aggiunge la possibilità che i detenuti siano utilizzati per la manutenzione dei mezzi in dotazione all'Amministrazione penitenziaria, con risparmio per l'Amministrazione e guadagno per le persone ristrette.

III Attività di assistenza:

I colloqui singoli effettuati durante il periodo aprile 2016-marzo 2017 sono stati in numero di 514 a cui sono da aggiungere alcuni colloqui con gruppi di detenuti che denunciavano problemi di carattere generale.

Riconoscimento di figli nati fuori del matrimonio o di procure o di atti giuridici in generale con l'intervento gratuito e volontario di un notaio.

Mediazione presso l'INPS per il riconoscimento di pensioni

Interventi presso il responsabile della struttura del Cardarelli destinata ai detenuti per ottenere interventi urgenti.

Interventi di traduzione per detenuti che non conoscono l'italiano.

Interventi presso i consolati e le ambasciate per questioni inerenti la situazione anagrafica del detenuto.

Attivazione di un protocollo di intesa tra l'Università Federico II e l'Amministrazione penitenziaria per la creazione di un polo universitario presso il carcere di Poggioreale,

Attivazione di un protocollo di intesa con il Prap e l'Assessorato all'ambiente del Comune di Napoli per la pulizia del verde pubblico in due parchi abbandonati con l'impiego di detenuti di Poggioreale e Secondigliano, secondo la normativa dei lavori di pubblica utilità.

Tutte le attività sono state organizzate in collaborazione con il Provveditorato all'Amministrazione Penitenziaria, con le Associazioni di volontariato, con il Comune di Napoli, con il Teatro S: Carlo, con l'Università Federico II.

Inoltre poiché una recente disposizione del Dap ha reso i Garanti destinatari di reclami, accogliendo le denunce sottoscritte da alcuni detenuti in merito a lesioni dei diritti, ho inoltrato varie denunce alla Procura di Napoli.

Si sono inoltre sollecitate donazioni di beni di prima necessità per detenuti indigenti o di libri e altro.

Riflessioni e osservazioni finali :

Anche se le condizioni della vita detentiva sono migliorate, la sofferenza rimane grande. I Garanti conoscono la sofferenza con cui le persone affrontano condizioni di detenzione, rese spesso intollerabili, dal caldo, dal sovraffollamento, dall'inattività.

Voluta dall'Europa la figura del Garante, oggi presente nella maggior parte delle Regioni e in moltissimi comuni, viene vissuta dalle persone detenute come quella in grado di intervenire al loro posto nella difesa di diritti fondamentali, al di là della necessità di pagare il proprio debito con la società.

Tale percezione è entrata lentamente anche tra il personale dell'Amministrazione penitenziaria, che oggi collabora alle varie iniziative con dedizione e attenzione.

APPENDICE

1. **Legge regionale n. 18 del 24 luglio 2006**, “Istituzione dell’ufficio del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed osservatorio regionale sulla detenzione”
2. **Il Garante Nazionale** dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale
3. **Carta dei diritti e dei doveri** dei detenuti e degli internati
4. **Detenuti presenti** e capienza regolamentare degli Istituti penitenziari per regione di detenzione
5. **Detenuti presenti** in Campania
6. **Prospetto** delle tabelle dei detenuti lavoranti
7. **Detenuti iscritti** per corsi scolastici

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dal Settore Legislativo dell'A.G.C. 01 della Giunta Regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 21 gennaio 2010, n. 2 e 20 luglio 2010, n. 7 e 6 agosto 2010, n. 8. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

Testo Vigente della Legge Regionale 24 luglio 2006, n. 18.

"Istituzione dell'ufficio del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed osservatorio regionale sulla detenzione"

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Articolo 1

Ufficio del Garante

1. È istituito, presso il Consiglio regionale, l'ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, al fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione e nell'ambito delle materie di competenza regionale, i diritti di tali persone.

2. Tra le persone di cui al comma 1 rientrano i soggetti presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, nonché nei centri di prima accoglienza, nei centri di assistenza temporanea per stranieri e nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti al trattamento sanitario obbligatorio.

Articolo 2

Costituzione, incompatibilità e revoca

1. Il Garante è il titolare dell'ufficio di cui all'articolo 1. Il Garante è scelto tra candidati che hanno ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo o che hanno una indiscussa e acclarata competenza nel settore della protezione dei diritti fondamentali, con particolare riguardo ai temi della detenzione. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei voti favorevoli nelle prime due votazioni e con la maggioranza semplice nella terza votazione. Il Garante resta in carica per *l'intera legislatura* (1).

2. Il bando per la presentazione delle domande è pubblicato, a cura del Presidente del Consiglio regionale, sul bollettino ufficiale della regione Campania entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge. Le volte successive alla prima, il bando è pubblicato dopo trenta giorni dalle dimissioni o dalla scadenza di mandato.

3. Al Garante si applica la disciplina prevista dall'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1996, n.17 e successive modifiche. Non può essere eletto Garante colui che ha carichi pendenti o riporta condanne passate in giudicato indipendentemente dal tipo di reato contestato e colui che ha ricoperto incarichi nell'amministrazione penitenziaria.

4. Il Garante non può esercitare durante il mandato altre attività di lavoro autonomo o subordinato. Il conferimento della carica di Garante a personale regionale e di altri enti dipendenti dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.

5. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

6. Il Consiglio regionale può revocare il Garante per gravi violazioni di legge.

7. Presso l'ufficio del Garante è istituito l'osservatorio regionale sulle condizioni della detenzione, composto dalle associazioni, organizzazioni o enti che si occupano delle questioni legate alla detenzione.

(1) Comma così sostituito dapprima dall'art. 1, comma 71, della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2, successivamente dall'art. 1, comma 2, della legge regionale 20 luglio 2010, n. 7 ed infine dall'art. 1, comma 2, della legge regionale 6 agosto 2010, n. 8.

Articolo 3

Indennità di funzione

1. Al Garante è attribuita un'indennità di funzione pari al trentacinque per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.

2. Per ragioni connesse all'esercizio delle proprie funzioni, nel caso di missione in un comune diverso da quello in cui ha sede l'ufficio, al Garante spetta altresì il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali.

Articolo 4

Organizzazione e regolamento

1. L'ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale. L'ufficio di Presidenza del Consiglio provvede per le risorse umane ed infrastrutturali nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale, determinando annualmente il fondo a disposizione per le spese di funzionamento.

2. Il Garante può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione di associazioni di volontariato e di centri di studi e ricerca senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

3. Il Garante adotta un apposito regolamento che disciplina il proprio funzionamento.

Articolo 5

Funzioni

1. Il Garante, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, e nell'ambito delle iniziative di solidarietà sociale, svolge, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali, le seguenti funzioni:

a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone di cui all'articolo 1, comma 2, siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione, all'assistenza religiosa, alla formazione professionale ed ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro;

b) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per le persone di cui all'articolo 1, comma 2, dei quali è a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazione sia dei soggetti interessati sia di associazioni o organizzazioni non governative che svolgono una attività inerente a quanto segnalato;

c) si attiva nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a) nel pieno rispetto delle decisioni assunte dall'autorità giudiziaria e compatibilmente con il regime detentivo speciale previsto dall'articolo 41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modifiche;

d) interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a proprie competenze che compromettono l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, se dette omissioni o inosservanze perdurano, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compresi i poteri sostitutivi;

e) propone agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui all'articolo 1, comma 2 e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare anche dette persone;

f) propone alla Giunta regionale iniziative concrete di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;

g) concorda con il Presidente del Consiglio regionale la creazione di commissioni regionali di controllo delle condizioni detentive, composte secondo i principi statutari senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Articolo 6

Protocolli d'intesa

1. I protocolli d'intesa sottoscritti dalla Regione e le amministrazioni statali competenti devono promuovere:

a) l'attivazione all'interno degli istituti penitenziari di strumenti informativi e di supporto ai detenuti in relazione agli interventi rientranti nelle materie di competenza regionale per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1;

b) la previsione anche di altre forme di collaborazione volte ad agevolare lo svolgimento delle funzioni dell'ufficio del Garante.

Articolo 7

Relazione annuale

1. Entro il trenta aprile di ogni anno il Garante presenta una relazione alla Giunta regionale e al Consiglio regionale sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati ottenuti.

2. La relazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il Consiglio regionale provvede a darle adeguata pubblicità su altri organi di stampa della Regione o indipendenti.

Articolo 8

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con l'istituzione di apposita unità previsionale di base, denominata "Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale" prevedendo per l'anno 2007 lo stanziamento di euro 45.000,00.

2. Alla determinazione della spesa per gli esercizi successivi si provvede con le rispettive leggi di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

24 luglio 2006

Bassolino

Modifiche e integrazioni della LR 18/2006 istitutiva del Garante per i diritti dei detenuti

I. Legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2, articolo 1, comma 71

71. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 18 (Istituzione dell'ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed osservatorio regionale sulla detenzione), le parole "intera legislatura" sono sostituite con le seguenti "tre anni".

II. Legge regionale 20 luglio 2010, n. 7, articolo 1, comma 3

3. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 18 (Istituzione dell'Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive delle libertà personali ed osservatorio regionale sulla detenzione), le parole "tre anni" sono sostituite con le seguenti "l'intera legislatura".

III. Legge regionale 6 agosto 2010, n. 8, articolo 1, comma 2

2. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 18 (Istituzione dell'ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed osservatorio regionale sulla detenzione), le parole "e non può essere rieletto" sono soppresse.

IV. Legge regionale 6 maggio 2013, n. 5, articolo 1, comma 29

29. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 18 (Istituzione dell'ufficio del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed osservatorio regionale sulla detenzione), le parole "Il Garante resta in carica per l'intera legislatura." sono sostituite dalle seguenti: "Il Garante resta in carica per cinque anni e, comunque, fino alla nomina del successivo Garante."

Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

Il Garante (o Difensore civico o *Ombudsman*) è un organo di garanzia che ha funzioni di tutela delle persone private o limitate della libertà personale. Istituito per la prima volta in Svezia nel 1809 con il compito principale di sorvegliare l'applicazione delle leggi e dei regolamenti da parte dei Giudici e degli Ufficiali, nella seconda metà dell'Ottocento si è trasformato in un organo di controllo della pubblica Amministrazione e di difesa del cittadino contro ogni abuso.

Oggi questa figura, con diverse denominazioni, funzioni e procedure di nomina, è presente in 23 paesi dell'Unione europea e nella Confederazione Elvetica.

Nell'Ordinamento italiano il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è stato introdotto con il decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146 (articolo 7) convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10. Con il decreto ministeriale 11 marzo 2015, n. 36, si è definito il Regolamento sulla struttura e la composizione dell'Ufficio. Il quadro dei riferimenti normativi del Garante nazionale è completato dalla direttiva UE n. 115 del 2008 - *Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare* (articolo 8, comma 6), e dal *Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti* (OPCAT), ratificato dall'Italia il 3 aprile 2013 (articoli 20 e 21).

Il Garante nazionale:

- *vigila*, affinché l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;
- *visita*, senza di autorizzazione, gli Istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli Istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive;
- *prende visione*, previo consenso dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà personale e comunque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della libertà;
- *richiede* alle Amministrazioni responsabili delle strutture sopra indicate le informazioni e i documenti necessari; nel caso in cui l'amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il magistrato di sorveglianza competente e può richiedere l'emissione di un ordine di esibizione;
- *verifica* il rispetto degli adempimenti normativi connessi alla tutela dei diritti nei centri di identificazione e di espulsione nei cui locali accede senza restrizione alcuna;

- *formula* specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata, se accerta violazioni alle norme dell'ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'Amministrazione interessata, in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni;
- *trasmette* annualmente una relazione sull'attività svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Ministro dell'Interno e al Ministro della Giustizia;
- *monitora* le procedure relative ai rimpatri forzati rientrando nel sistema previsto dall'articolo 8, comma 6 della direttiva U.E. n. 115 del 2008.

Il Garante nazionale e la rete dei garanti territoriali

L'Italia ha designato il Garante nazionale come organismo di monitoraggio indipendente (NPM), previsto dal *Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti*.

Il Garante, agendo come NPM, coordina la rete dei Garanti territoriali per promuovere il monitoraggio della privazione della libertà e il dialogo istituzionale sulla tutela dei diritti fondamentali delle persone ristrette.

Il collegio del Garante nazionale è costituito dal presidente Mauro Palma e dalle componenti Daniela de Robert ed Emilia Rossi.

La sede è a Roma in via S. Francesco di Sales, 34.

Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati.

La *Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati* è prevista dal *Regolamento recante norme sull'Ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*.

La Carta è consegnata a ciascun detenuto o internato – nel corso del primo colloquio con il Direttore o con un Operatore penitenziario all'atto del suo ingresso in Istituto – per consentire il migliore esercizio dei suoi diritti ed assicurare la maggiore consapevolezza delle regole che conformano la vita nel contesto carcerario.

Al fine di consentire ai familiari di prenderne conoscenza, la Carta è pubblicata sul sito internet <http://www.giustizia.it> e una copia è a disposizione per la consultazione nella sala colloqui di ogni singolo Istituto.

Al detenuto, oltre alla *Carta*, sono consegnati gli estratti della legge 26 luglio 1975, n. 354 (*Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (*Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*), del Regolamento interno dell'Istituto e delle altre disposizioni, anche sovranazionali, attinenti ai diritti e ai doveri del detenuto e dell'internato, alla disciplina e al trattamento penitenziario, tra cui la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Contestualmente viene indicato al detenuto il luogo ove è possibile consultare i testi integrali delle predette norme.

Ingresso dalla libertà.

L'ingresso in Istituto è curato dal personale di Polizia penitenziaria preposto all'Ufficio Matricola.

Il detenuto ha il *diritto di avvertire i propri familiari*, sia in caso di provenienza dalla libertà, sia in caso di trasferimento da altro Istituto.

Il detenuto ha diritto di nominare uno o due difensori di fiducia (in mancanza, gli viene nominato dal magistrato un difensore di ufficio). Inoltre, salvo che l'Autorità giudiziaria ponga al momento dell'arresto un divieto (che non può essere superiore a 5 giorni), il detenuto ha *diritto ad avere colloqui con il proprio difensore* sin dal momento dell'ingresso e per tutta la permanenza in carcere, negli orari e con le modalità stabilite, facendone richiesta attraverso l'Ufficio Matricola.

Il detenuto è sottoposto al *prelievo delle impronte digitali* e alla perquisizione e deve *consegnare denaro, orologio, cintura e oggetti di valore*. Deve anche sottoporsi a *visita medica e psicologica* durante la quale potrà riferire eventuali problemi di salute, dipendenze, intolleranze e necessità di assunzione di farmaci. Egli *può chiedere di non convivere* con altri detenuti per motivi di tutela della propria incolumità personale.

Vita quotidiana.

Gli Istituti penitenziari devono essere dotati di locali per le esigenze di vita individuale e di locali per lo svolgimento delle attività in comune, locali che devono essere di ampiezza sufficiente, areati e riscaldati, e muniti di servizi igienici riservati.

Il detenuto ha diritto di ricevere biancheria, vestiario e corredo per il letto; deve averne cura e provvedere alla pulizia della cella e al decoro della sua persona. Gli è assicurata la possibilità di fare la doccia e di fruire di un periodico taglio di barba e capelli.

Ciascun detenuto o internato ha *diritto di permanere all'aperto* almeno per due ore al giorno o, in determinati regimi di custodia, per un tempo più breve ma non meno di un'ora.

Il detenuto o internato ha *diritto a un'alimentazione sana* e adeguata alle proprie condizioni. Ha diritto a tre pasti al giorno, somministrati negli orari stabiliti dal regolamento interno di Istituto. Ha diritto di avere a disposizione acqua potabile e di utilizzare, nel rispetto delle regole di sicurezza,

un fornello personale. È pure consentito l'acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto (cosiddetto "sopravitto") ed è garantito il diritto di ricevere dall'esterno analoghe merci in pacchi, ma entro limiti di peso prefissati. Una rappresentanza dei detenuti controlla sia la preparazione del vitto che i prezzi dei generi venduti in Istituto.

Sono salvaguardati il *diritto alla salute* e l'erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, previste nei livelli essenziali e uniformi di assistenza. I servizi disponibili all'interno di ciascun Istituto sono indicati nella *Carta* dei servizi sanitari per i detenuti e gli internati.

È riconosciuto il *diritto di praticare il proprio culto*, di fruire dell'assistenza spirituale del cappellano cattolico e di partecipare ai riti religiosi nelle cappelle cattoliche o nei locali adibiti ai culti acattolici.

Doveri di comportamento.

Il detenuto deve osservare le norme che regolano la vita dell'Istituto e le particolari disposizioni impartite dal personale di Polizia penitenziaria. Le infrazioni disciplinari (tra cui la negligenza nella pulizia e nell'ordine, il volontario inadempimento di obblighi lavorativi, il possesso o traffico di oggetti non consentiti, denaro e strumenti atti ad offendere, le comunicazioni fraudolente con l'esterno o all'interno, le intimidazioni o sopraffazioni, i ritardi nel rientro e tutti i fatti previsti dalla legge come reato) sono sanzionate – secondo la loro gravità – con il richiamo, l'ammonizione, l'esclusione dalle attività ricreative e sportive (fino a un massimo di dieci giorni), l'isolamento durante la permanenza all'aria aperta (per non più di dieci giorni) e l'esclusione dalle attività in comune (fino a un massimo di quindici giorni).

Il detenuto ha l'obbligo di sottoporsi a perquisizione tutte le volte che sia necessario per motivi di sicurezza. Egli ha *diritto a non subire mezzi di coercizione fisica a fini disciplinari (quali l'uso delle manette)* e può proporre reclamo al Magistrato di Sorveglianza in ordine alle condizioni di esercizio del potere disciplinare.

Più in generale, egli può proporre reclamo al Magistrato di Sorveglianza per far valere i diritti riconosciuti dalla legge penitenziaria, e può rivolgersi per ogni tipo di doglianza al Direttore dell'Istituto, agli Ispettori, al Ministro della Giustizia, al Magistrato di Sorveglianza, alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'Istituto, al Presidente della Giunta regionale e al Capo dello Stato.

Istruzione e attività culturali, sportive e ricreative.

Negli Istituti penitenziari si svolgono corsi scolastici a livello di scuola d'obbligo e di scuola secondaria superiore.

I detenuti possono ricevere un sussidio giornaliero, nella misura determinata con decreto ministeriale, per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria di secondo grado.

Ai detenuti che seguono corsi di istruzione secondaria di secondo grado o corsi universitari, e che hanno superato tutti gli esami di ciascun anno, vengono rimborsate, qualora versino in disagiate condizioni economiche, le spese sostenute per tasse, contributi scolastici e libri di testo, e viene corrisposto un premio di rendimento. Ai detenuti che si sono distinti per particolare impegno e profitto nei corsi scolastici e di addestramento professionale sono concesse ricompense. È altresì consentita la possibilità di svolgere la preparazione da privatista per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e della laurea universitaria.

Gli Istituti sono forniti di una biblioteca, alla cui gestione collaborano gli stessi detenuti. L'accesso ai locali della biblioteca delle rispettive sezioni avviene in giorni ed orari stabiliti nel regolamento interno di Istituto.

Nell'Istituto vengono organizzate attività culturali, sportive e ricreative che fanno parte del trattamento rieducativo. La loro organizzazione è curata da una commissione composta dal Direttore, da uno o più Educatori, da uno o più Assistenti sociali e da una rappresentanza di detenuti. Per partecipare ai corsi e alle altre attività è sufficiente una richiesta scritta. Durante la permanenza all'aperto è consentito ai detenuti lo svolgimento di attività sportive.

Lavoro.

Il lavoro è uno degli elementi fondamentali del trattamento carcerario.

I detenuti imputati possono partecipare, a loro richiesta, ad attività lavorative, sia all'interno dell'Istituto (cuciniere, barbiere, magazziniere...) che all'esterno. Il lavoro all'esterno è una modalità di esecuzione della pena: per i condannati per reati comuni è applicabile senza alcuna limitazione, per i condannati alla pena della reclusione per delitti particolari è applicabile dopo l'espiazione di 1/3 della

pena e per i condannati all'ergastolo è applicabile dopo l'espiazione di almeno 10 anni. Il Magistrato di Sorveglianza approva il provvedimento del Direttore dell'Istituto e indica le prescrizioni cui attenersi.

I condannati e gli internati sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro hanno l'obbligo di prestare attività lavorativa.

La mercede è stabilita in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro.

Ricompense.

I detenuti e gli internati che si sono distinti per particolare impegno nel lavoro, nello studio, nell'aiuto prestato agli altri o in atti meritori, sono premiati con l'encomio del Direttore o con la proposta – formulata dal consiglio di disciplina – di concessione della grazia, della liberazione condizionale, della revoca anticipata della misura di sicurezza o di altri benefici.

Trasferimenti.

Le istanze di trasferimento devono essere rivolte, tramite il Direttore dell'Istituto, al Provveditore regionale quando è chiesto il trasferimento in un carcere dello stesso distretto, ovvero al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia quando si chiede il trasferimento in un carcere fuori dalla circoscrizione.

È favorito il criterio di destinare i detenuti ad Istituti prossimi alla residenza delle famiglie. I detenuti hanno il diritto a non essere trasferiti d'ufficio se non per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell'Istituto e per motivi di giustizia.

Peculio e gestione dei rapporti economici con le istituzioni.

È vietato il possesso di denaro; le somme di cui il detenuto dispone al momento dell'ingresso in Istituto e quelle che successivamente riceve tramite vaglia postale o con deposito in portineria (peculio), sono depositate e possono essere liberamente destinate dal detenuto all'acquisto di prodotti, per la corrispondenza o per comunicazioni telefoniche.

Il detenuto è obbligato al pagamento delle spese di mantenimento, comprensive del costo dei pasti e dell'uso del corredo personale fornito dall'Amministrazione penitenziaria (materasso, lenzuola, piatti, posate, ecc.). Su istanza del detenuto, il Magistrato di Sorveglianza può disporre la

remissione del debito in caso di difficoltà economiche, se l'interessato ha mantenuto una buona condotta.

Rapporti con la società esterna.

I detenuti e gli internati hanno il diritto di avere colloqui visivi con i familiari o con persone diverse (quando ricorrono ragionevoli motivi), oltre che con il difensore e con il Garante dei diritti dei detenuti.

Durante il colloquio, che si svolge in appositi locali senza mezzi divisorii e sotto il controllo visivo e non auditivo del personale di Polizia penitenziaria, il detenuto deve tenere un comportamento corretto; in caso contrario, può essere escluso dai colloqui. Ogni detenuto in regime ordinario ha diritto a sei colloqui al mese, ciascuno per un massimo di un'ora e con non più di 3 persone per volta.

Il detenuto ha pure diritto a *colloqui telefonici* con i familiari e conviventi, e in casi particolari (per accertati motivi) con persone diverse; tali colloqui sono concessi una volta a settimana per la durata massima di 10 minuti ciascuno, nonché al rientro in Istituto dal permesso o dalla licenza. Le spese sono a carico del detenuto. Regole più restrittive sono previste per i regimi speciali.

La richiesta deve essere indirizzata, per gli imputati, all'Autorità Giudiziaria che procede; per i condannati (anche con sentenza di primo grado) e per gli internati, invece, essa va inoltrata al Direttore dell'Istituto.

La *corrispondenza* può essere ricevuta in carcere senza limitazioni nel regime ordinario; quella indirizzata dal detenuto a difensori, o a membri del Parlamento, rappresentanze diplomatiche o consolari del paese di appartenenza, organismi di tutela dei diritti umani, non può subire limitazione alcuna.

Ogni detenuto può ricevere quattro pacchi mensili non eccedenti i 20 kg, sia in occasione dei colloqui, sia se siano stati spediti per posta qualora nei quindici giorni precedenti egli non abbia fruito di alcun colloquio visivo.

È assicurata la relazione dei detenuti con le proprie famiglie. Ai familiari deve essere comunicato il trasferimento ad altra struttura detentiva. Il detenuto ha il diritto di indicare i familiari ai quali vuole sia data tempestiva notizia in caso di decesso o grave infermità, ed in relazione ai quali vuole ricevere le medesime notizie.

I detenuti e gli internati hanno il diritto di esercitare il voto in occasione di consultazioni elettorali in un seggio speciale, previa dichiarazione della volontà di esprimerlo, indirizzata entro il terzo giorno antecedente la votazione al Sindaco del luogo ove si trova l'Istituto.

È consentito usare un apparecchio radio personale, nonché computer e lettori di dvd, per motivi di studio o di lavoro.

Misure premiali.

Permessi.

I permessi sono parte integrante del programma di trattamento, perché consentono di coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro.

Possono essere concessi dal Magistrato di Sorveglianza permessi premio ai condannati che non risultino socialmente pericolosi, se hanno tenuto una condotta regolare ed hanno già espiato una parte considerevole della pena. I permessi premio non possono avere una durata superiore a 15 giorni e non possono essere concessi per più di 45 giorni complessivi in un anno. Sono stabilite limitazioni ed esclusioni in relazione ai condannati per reati gravi e a coloro i quali sono evasi o hanno avuto la revoca di una misura alternativa.

Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, il Giudice che procede o il Magistrato di Sorveglianza può concedere agli imputati, ai condannati e agli internati il permesso di recarsi a visitare l'infermo.

Il detenuto che senza giustificato motivo non rientra in Istituto allo scadere del permesso è punito in via disciplinare se l'assenza si protrae per oltre 3 ore e non più di 12; negli altri casi è punibile per il reato di evasione.

In caso di diniego del permesso, il detenuto può proporre reclamo entro termini brevissimi.

Liberazione anticipata.

Il Magistrato di Sorveglianza può concedere ai detenuti condannati la liberazione anticipata, che consiste in una riduzione di pena pari a 45 giorni per ogni 6 mesi di pena espiata. Il beneficio della liberazione anticipata compete soltanto a chi ha tenuto una regolare condotta ed ha partecipato alle attività di osservazione e trattamento. È riconosciuto anche per il periodo trascorso in custodia cautelare ed agli arresti domiciliari. Può essere concesso, dietro analoghe condizioni, anche in relazione alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Avverso la decisione del Magistrato di Sorveglianza può essere proposto motivato reclamo al Tribunale di Sorveglianza entro 10 giorni dalla notifica del rigetto.

Misure alternative alla detenzione.

Affidamento in prova al Servizio sociale.

Se la condanna o il residuo della pena è inferiore a tre anni, il detenuto, in base ai risultati dell'osservazione della sua personalità, può essere affidato al servizio sociale per il periodo di pena ancora da scontare, durante il quale egli verrà seguito dall'Ufficio esecuzione penale esterna. L'istanza di affidamento è rivolta al Magistrato di Sorveglianza e la misura può essere concessa dal Tribunale di Sorveglianza.

Lo stesso Tribunale di Sorveglianza, se accerta l'esito positivo del periodo trascorso in affidamento, dichiara l'estinzione della pena e di ogni altro effetto penale della condanna.

La persona tossicodipendente e/o alcoolodipendente, con condanna o residuo di pena inferiori a 6 anni (4 anni per reati particolari), che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi (d'accordo con il servizio tossicodipendenze della sua AUSL) può beneficiare dell'affidamento "terapeutico".

La misura dell'affidamento non può essere concessa più di due volte.

Detenzione domiciliare.

Il Tribunale di Sorveglianza concede la detenzione domiciliare a chi ha compiuto 70 anni, se non è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non è recidivo reiterato.

Possono ottenere la stessa misura, per una pena o un residuo di pena inferiore ai quattro anni, la donna in stato di gravidanza, la madre o il padre con prole convivente di età inferiore ai 10 anni, la persona in particolari condizioni di salute o di età anagrafica superiore ai 60 anni (se inabile) o inferiore ai 21 anni; la persona con una pena o residuo di pena inferiore ai due anni.

L'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi.

Oltre ai casi anzidetti, la legge prevede che la pena detentiva non superiore a diciotto mesi – anche se parte residua di pena maggiore – sia eseguita presso l'abitazione o altro luogo di dimora,

salvo che si tratti di soggetti condannati per i reati gravi di cui all'art. 4 bis della legge n. 354/75 (vedi glossario).

La madre con prole di età non superiore a 10 anni, qualora abbia espiato un terzo della pena (15 anni se la pena è quella dell'ergastolo), può beneficiare dell'esecuzione presso il domicilio se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli.

Semilibertà.

La semilibertà consente al condannato di trascorrere parte del giorno fuori dell'Istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.

È concessa dal Tribunale di Sorveglianza a chi è:

- sottoposto ad una misura di sicurezza;
- condannato all'arresto o alla reclusione non superiore a 6 mesi;
- condannato ad una pena superiore ai 6 mesi ed abbia scontato metà pena (2/3 per i reati più gravi indicati all'articolo 4 bis, comma 1 O.P.);
- condannato all'ergastolo ed abbia scontato 26 anni di detenzione.

Liberazione condizionale.

La liberazione condizionale può essere concessa a chi ha scontato almeno 30 mesi e comunque almeno metà della pena inflitta, qualora il rimanente della pena non superi i 5 anni (se recidivo almeno 4 anni di pena e non meno di 3/4; se si tratta di condannato all'ergastolo, gli anni scontati devono essere almeno 26).

Per ottenere il beneficio bisogna aver tenuto, durante il tempo di esecuzione della pena, un comportamento tale da far ritenere sicuro il ravvedimento. La liberazione è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che si dimostri l'impossibilità di adempierle.

Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva per tossicodipendenti o alcool dipendenti.

Il Tribunale di Sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena per cinque anni a colui che deve scontare una pena o un residuo pena non superiore a 6 anni (4 se condannati per reati particolari) per reati commessi in relazione allo stato di tossicodipendenza / alcooldipendenza e si è sottoposto con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo presso una struttura pubblica o autorizzata ai sensi di legge.

Regimi di detenzione speciali.

Regime di sorveglianza particolare.

Il regime di sorveglianza particolare può essere disposto dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (di propria iniziativa o su segnalazione del Direttore o dell'Autorità giudiziaria con parere favorevole del consiglio di disciplina) in relazione a reiterati comportamenti offensivi dell'ordine e della sicurezza negli Istituti penitenziari. Esso comporta particolari restrizioni che riguardano l'accesso alle attività lavorative e alle attività in comune, la corrispondenza epistolare e telefonica, la detenzione di oggetti normalmente consentiti.

Le restrizioni non possono riguardare l'igiene e le esigenze della salute, il vitto, il vestiario ed il corredo, la lettura di libri e periodici, le pratiche di culto, l'uso di apparecchi radio del tipo

consentito, la permanenza all'aperto per almeno un'ora al giorno, i colloqui con i difensori nonché quelli con il coniuge, il convivente, i figli, i genitori e i fratelli.

Avverso il provvedimento del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria può essere proposto reclamo al Tribunale di Sorveglianza nel termine di dieci giorni.

Regime dei condannati per particolari delitti.

I detenuti e internati per i gravi delitti elencati nell'art. 4 bis l. 354/1975 (vedi glossario) possono usufruire di non più di quattro colloqui visivi e due colloqui telefonici al mese, e subiscono limitazioni nell'applicazione dei benefici dell'assegnazione al lavoro all'esterno e alle attività culturali e sportive, dei permessi premio e delle misure alternative.

Isolamento continuo.

È ammesso per ragioni sanitarie nei casi di malattia contagiosa; può essere disposto durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune (con divieto di comunicare con gli altri), nonché durante l'istruttoria penale e nel procedimento di prevenzione quando sia ritenuto necessario dall'Autorità giudiziaria. Sono assicurati il vitto ordinario e la normale disponibilità di acqua, nonché i controlli medici. I detenuti in isolamento possono comunque ricevere la visita delle autorità politiche, giudiziarie, amministrative e religiose indicate nell'art. 67 della legge n. 354/75.

Sospensione temporanea delle normali regole di trattamento.

Il Ministro della Giustizia, in casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, ha facoltà di sospendere nell'Istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati al fine di ripristinare l'ordine e la sicurezza e per il tempo strettamente necessario a tale fine.

Il Ministro della Giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte l'applicazione delle normali regole di trattamento nei confronti dei detenuti o internati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, o per delitti di associazione di tipo mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da fare ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva.

La sospensione comporta le restrizioni necessarie ad impedire i contatti con le organizzazioni criminali (un solo colloquio al mese con familiari e conviventi, con controllo auditivo e registrazione – fatta eccezione per i colloqui difensivi; limitazione di somme e beni ricevuti dall'esterno, esclusione dalle

rappresentanze, sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, limitazione della permanenza all'aperto); ha durata pari a quattro anni, prorogabile per successivi periodi di due anni. I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all'interno di Istituti a loro esclusivamente dedicati o comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'Istituto, custoditi da reparti specializzati della Polizia penitenziaria.

Avverso il provvedimento applicativo può essere proposto reclamo al Tribunale di Sorveglianza di Roma, nel termine di venti giorni dalla comunicazione.

Il detenuto o internato in regime di 41 bis legge n. 354/1975 (vedi glossario) partecipa alle udienze a distanza, con le modalità previste dall'art. 146 bis delle norme di attuazione del c.p.p.

Detenute gestanti, puerpere e madri con prole.

Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di donne incinte o madri con prole di età non superiore ai sei anni, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

L'esecuzione penale è differita nei confronti di donne incinte o madri di infanti inferiori di un anno; può altresì essere differita l'esecuzione penale nei confronti di madri con prole di età inferiore ai tre anni; l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune è sospesa nei confronti delle donne gestanti e delle puerpere fino a sei mesi e delle madri che allattano la propria prole fino a un anno; le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura e all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci; è assicurata alle gestanti e alle madri con bambini assistenza adeguata di medici specialisti, ostetriche e operatori in puericultura e le detenute sono ospitate in luoghi adeguati.

Detenuti stranieri.

I detenuti stranieri hanno il diritto di chiedere che le autorità consolari del loro Paese siano informate dell'arresto, di ricevere l'estratto delle norme nella propria lingua, di effettuare telefonate e colloqui con l'ausilio di un interprete.

Hanno il diritto di soddisfare le proprie abitudini alimentari e le loro esigenze di vita religiosa e spirituale.

I detenuti stranieri che devono scontare una pena, anche residua, inferiore ai due anni, hanno il diritto di essere espulsi verso il loro Paese di origine.

Con la condanna penale può essere applicata la misura di sicurezza dell'espulsione, eseguita dopo aver scontato la pena detentiva. In ogni caso non può essere espulso il detenuto che nel suo paese di provenienza rischia di subire persecuzioni per motivi razziali, politici, religiosi, di sesso, lingua, cittadinanza, ecc.

Il detenuto può chiedere il trasferimento nel Paese di cui è cittadino per scontare la condanna (superiore a sei mesi) subito in Italia; la relativa richiesta va presentata al Ministero della Giustizia dell'Italia oppure, se il fatto costituisce reato in entrambi i Paesi, al Ministero della Giustizia dello Stato di cui è cittadino.

Dimissione.

I detenuti e gli internati ricevono un particolare aiuto nel periodo di tempo che immediatamente precede la loro dimissione dall'Istituto, con interventi di servizio sociale e con un programma di trattamento orientato alla soluzione dei problemi specifici connessi alle condizioni di vita a cui dovranno andare incontro. La dimissione ha luogo nel giorno indicato nel relativo provvedimento, a meno che non debba seguire una misura di sicurezza detentiva. All'atto della dimissione vengono consegnati all'interessato il peculio e gli altri oggetti di sua proprietà.

ALLEGATI:

1. glossario delle voci;
2. elenco delle fonti del diritto penitenziario.

ALLEGATO – Glossario.

Amnistia.

L'amnistia estingue il reato e fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie relative ai reati per i quali è stata concessa (art. 151 c.p. e 672 c.p.p.). Va distinta dalla grazia e dall'indulto che fanno cessare la pena ma non estinguono il reato.

Appellante.

È la persona condannata nel processo di primo grado nei cui confronti pende il procedimento di appello.

Arresti domiciliari.

È una misura cautelare personale coercitiva che viene applicata agli indagati o agli imputati nel corso delle indagini preliminari e del procedimento penale. La sua durata massima dipende dalla gravità del reato contestato e dalla fase del procedimento (artt. 284 e 303 c.p.p.).

Gli arresti domiciliari, in quanto sono una misura cautelare, non vanno confusi con la detenzione domiciliare.

Articolo 4 bis legge 26 luglio 1975, n. 354, “Norme sull’Ordinamento penitenziario”.

Prevede un regime di detenzione speciale che comporta il divieto di concedere determinati benefici (assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione) ai condannati per i seguenti delitti:

- delitti commessi per finalità di terrorismo o eversione;
- associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- riduzione in schiavitù e tratta di persone (artt. 600, 601, 602 c.p.);
- sequestro di persona (art. 630 c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi (art. 291 quater D.P.R. 43/1973);
- associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990);
- qualsiasi delitto commesso al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, a meno che il condannato abbia collaborato con la giustizia e non vi siano collegamenti con la criminalità organizzata.

Assistente sociale.

È un dipendente del Ministero della Giustizia (da non confondere con l'Assistente sociale del Comune o della ASL), che fa capo agli Uffici esecuzione penale esterna (UEPE). Tiene i contatti con le famiglie dei detenuti e con gli enti locali, segue le persone in affidamento al servizio sociale e ha un ruolo importante per la concessione e l'esecuzione dei benefici di legge.

Braccialetto elettronico.

Nel disporre la misura degli arresti domiciliari il Giudice può prescrivere procedure di controllo mediante mezzi elettronici se l'imputato acconsente (art. 275 bis c.p.p.). Il consenso all'eventuale utilizzo di queste procedure di controllo viene richiesto al detenuto all'ingresso in carcere (art. 23 O.P.).

Cassa delle Ammende.

È un ente con personalità giuridica istituito presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che finanzia i programmi di reinserimento in favore di detenuti e internati e delle

loro famiglie e i progetti di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento delle condizioni carcerarie. Fra le entrate che concorrono a costituire il conto patrimoniale della Cassa vi sono i proventi delle manifatture carcerarie, le sanzioni pecuniarie e le altre sanzioni connesse al processo.

Condannato (o definitivo).

È l'imputato nei cui confronti è stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato.

Cooperative sociali.

Società cooperative, regolate dalla legge 381/1991, che gestiscono i servizi socio-sanitari ed educativi e attività di vario genere finalizzate all'inserimento nel mercato del lavoro delle persone svantaggiate.

Corte di assise.

La Corte di assise giudica i reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, e tutti gli altri gravi reati indicati nell'art. 5 c.p.

La Corte di assise è composta da due giudici togati e da sei giudici popolari.

D.A.P. Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

È la struttura del Ministero della Giustizia deputata allo svolgimento dei compiti relativi al sistema carcerario.

Detenuto.

È il termine generico con il quale si indica una persona ristretta in un Istituto di pena senza specificarne la posizione giuridica.

Grazia.

La grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta o la commuta in un'altra pena stabilita dalla legge (art. 174 c.p. e 681 c.p.p.).

È un provvedimento di indulgenza a carattere individuale, a differenza dell'indulto che è a carattere generale.

La domanda di grazia, sottoscritta dal condannato o da un suo congiunto o avvocato, è diretta al Presidente della Repubblica tramite il Ministro della Giustizia. Se il condannato è detenuto o internato, va presentata al Magistrato di Sorveglianza che la trasmette al Ministro della Giustizia con il proprio parere motivato.

Imputato.

È la persona indagata nei cui confronti è stato disposto il rinvio a giudizio. (art. 60 c.p.p.).

Indagato.

È la persona nei cui confronti si stanno svolgendo le indagini preliminari (art. 347, comma 2, c.p.p.).

Indulto.

L'indulto condona, in tutto o in parte, la pena inflitta o la commuta in un'altra pena stabilita dalla legge (art. 174 c.p. e 672 c.p.p.). Viene applicato direttamente dal Giudice che ha emesso la sentenza di condanna. Nel caso in cui la sentenza preveda l'applicazione di misure di sicurezza, le

eventuali modifiche conseguenti all'indulto sono di competenza del Magistrato di Sorveglianza. È un provvedimento di indulgenza a carattere generale, mentre la grazia è a carattere individuale.

Internato.

È una persona socialmente pericolosa sottoposta a misure di sicurezza all'interno di un Istituto penitenziario.

Istituto penitenziario.

Comunemente chiamato carcere, è il luogo chiuso e isolato dalla società, destinato ad accogliere i detenuti. Gli istituti penitenziari fanno capo al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Fra gli Istituti penitenziari sono comprese:

- la Casa circondariale in cui sono detenute le persone in attesa di giudizio o quelle condannate a pene inferiori ai cinque anni (o con un residuo di pena inferiore ai cinque anni);
- la Casa di reclusione, che è l'Istituto adibito all'espiazione delle pene di maggiore entità;
- l'Istituto penale minorile adibito alla detenzione dei minorenni (oltre i 14 anni);
- gli Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza: Colonie agricole, Case di lavoro, Case di cura e custodia, Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) che saranno sostituiti dalle strutture di cui al comma 2 art. 3 ter decreto legge 22.12.2011 n. 211 (convertito dalla legge 17.2.2012 n. 9).

Istituto a Custodia Attenuata per il Trattamento dei Tossicodipendenti (I.C.A.T.T.).

Istituto in cui si provvede alla riabilitazione fisica e psichica dei tossicodipendenti, mediante l'attuazione di programmi di attività ai quali collaborano i servizi pubblici per le tossicodipendenze, il Servizio sanitario regionale, gli enti territoriali, il terzo settore, il volontariato e le comunità terapeutiche.

Istituto a Custodia Attenuata per detenute Madri (ICAM).

Compatibilmente con esigenze cautelari non eccezionalmente rilevanti, il Giudice può disporre presso gli Istituti a custodia attenuate (I.C.A.M.), la custodia cautelare o l'espiazione della pena per le donne incinte o madri con prole sotto i sei anni, o per il padre qualora la madre sia deceduta od assolutamente impossibilitata ad assisterla.

Istituto Penale Minorile.

È un Istituto in cui viene attuata la detenzione dei minorenni (oltre i 14 anni).

Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza.

Gli Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive sono le colonie agricole, le case di lavoro, le case di cura e custodia e gli ospedali psichiatrici giudiziari (art. 62 legge 26 luglio 1975, n. 354, Norme sull'ordinamento penitenziario).

Liberazione anticipata.

Al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa una detrazione di quarantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata.

La liberazione anticipata viene richiesta dal condannato e concessa dal Magistrato di Sorveglianza. Nei linguaggio del carcere la concessione della detrazione viene chiamata concessione dei "giorni".

Anche gli affidati in prova al servizio sociale e gli affidati in casi particolari come la tossicodipendenza possono ottenere questo beneficio quando diano prova di un loro concreto recupero sociale.

Ministero della Giustizia.

È il Dicastero del Governo italiano che si occupa dell'Amministrazione giudiziaria civile, penale e minorile, di quella penitenziaria e dei magistrati.

Misure cautelari coercitive personali.

Possono essere applicate a indagati o imputati per delitti la cui pena massima prevista sia superiore ai tre anni di reclusione, e solo se sussistono pericoli di fuga, o di inquinamento delle prove, o di commissione di nuovi delitti.

Le misure cautelari coercitive personali sono: divieto di espatrio, obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria, allontanamento dalla casa familiare, divieto e obbligo di dimora, arresti domiciliari (vedi), custodia cautelare in carcere o in luogo di cura. Sono regolate dagli artt. 272-286 c.p.p. e, per quanto riguarda l'esecuzione e la durata dei provvedimenti, dagli artt. 291-308 c.p.p.

Misure di sicurezza.

Sono disciplinate dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.

Le misure di sicurezza si applicano:

- alle persone considerate socialmente pericolose;
- in caso di commissione di un reato, o di un reato impossibile ai sensi dell'articolo 49 del codice penale, ovvero in caso di accordo o di istigazione a commettere un reato;
- quando si ritiene possano commettere nuovi fatti previsti dalla legge come reato.

Tali misure sono ordinate dal Giudice nella sentenza di condanna. Hanno una funzione non solo di contenimento della pericolosità sociale, ma anche rieducativa, vale a dire tendono a favorire il reinserimento dell'individuo nel contesto sociale. Hanno una durata indeterminata: la legge fissa il termine minimo di durata e spetta poi al Giudice valutare, alla scadenza del periodo, se la persona è ancora socialmente pericolosa.

Le misure di sicurezza sono personali quando limitano la libertà individuale (detentive e non detentive), sono patrimoniali quando incidono soltanto sul patrimonio del soggetto (cauzione di buona condotta e confisca).

Le misure di sicurezza detentive sono:

- l'assegnazione a una colonia agricola o casa di lavoro (per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza);
- il ricovero in una casa di cura e custodia (per i condannati a pena diminuita per infermità psichica o per intossicazione cronica da alcool e sostanze stupefacenti);
- il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (per gli imputati prosciolti per i motivi di cui sopra; non è applicabile ai minorenni);
- il ricovero in riformatorio giudiziario per i minori.

Le misure di sicurezza non detentive sono:

- la libertà vigilata (che implica l'obbligo di avere una stabile attività lavorativa o di cercarsene una, obbligo di ritirarsi a casa entro una certa ora);
- il divieto di soggiorno (in uno o più comuni ovvero in una o più province);
- il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche;
- l'espulsione dello straniero dallo Stato (vedi).

Il Magistrato di Sorveglianza sovrintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali; accerta se l'interessato sia persona socialmente pericolosa; emette o revoca le dichiarazioni di

tendenza a delinquere e di abitudine o professionalità nel reato. Contro tali provvedimenti possono proporre appello al Tribunale di Sorveglianza il pubblico ministero, l'interessato o il difensore (artt. 679 e 680 codice procedura penale).

Notificazione.

È l'attività con la quale l'ufficiale giudiziario o altra persona indicata dalla legge (come la polizia giudiziaria), porta formalmente un atto a conoscenza del destinatario, attraverso la consegna di una copia conforme all'originale. Il destinatario, ricevuto l'atto, ne deve firmare una copia per ricevuta ("relata di notifica") che l'ufficiale giudiziario invierà all'autorità che l'ha emesso.

Patrocinio a spese dello Stato ("gratuito patrocinio").

Consiste nel riconoscimento dell'assistenza legale gratuita in favore dei non abbienti per agire e difendersi davanti al Giudice penale nel giudizio e anche nei procedimenti di sorveglianza.

Pena pecuniaria.

È una delle due tipologie di pena che vengono inflitte dal Giudice penale al condannato (l'altra è la pena detentiva). Si distingue in multa, applicata per i delitti, e in ammenda, applicata per le contravvenzioni. È anche una delle sanzioni sostitutive (vedi) di pene detentive brevi previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 "Depenalizzazione e modifiche al sistema penale" (artt. 53 e seguenti).

La pena pecuniaria può essere rateizzata o convertita in pena detentiva.

Pericolosità sociale.

È socialmente pericolosa la persona che ha commesso reati, qualora sia probabile che ne commetta nuovamente (art. 203 c.p.).

Permesso di soggiorno.

È l'autorizzazione amministrativa rilasciata al cittadino straniero al quale lo Stato italiano permette di soggiornare in Italia. La richiesta del permesso deve essere presentata entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio italiano allo Sportello Unico per l'Immigrazione nel caso sia stato già rilasciato il nulla osta per ricongiungimento familiare o lavoro, altrimenti alla Questura.

Perquisizione personale.

I detenuti possono essere sottoposti a perquisizione per motivi di sicurezza nel pieno rispetto della loro persona. (Art. 34 OP e art. 74 Reg).

Pubblico ministero.

È il magistrato che acquisisce la notizia di reato, esercita l'azione penale, rappresenta l'accusa nei procedimenti penali e promuove la fase di esecuzione delle pene.

Recidiva.

La recidiva è la condizione personale di chi, dopo essere stato condannato per un delitto con sentenza passata in giudicato, ne commette un altro (art. 99 c.p.). Costituisce uno dei c.d. effetti penali della condanna e va inquadrata tra le circostanze inerenti alla persona del colpevole. La recidiva comporta la possibilità di un aumento di pena.

Reclusione.

La reclusione è la pena inflitta al condannato per i delitti. Si estende da 15 giorni a 24 anni ed è scontata in uno stabilimento penitenziario. La pena della reclusione può essere convertita, quando ne ricorrono i presupposti, in pena pecuniaria.

Rateizzazione della pena pecuniaria.

Nel caso di condanna a pena pecuniaria o di conversione della pena della reclusione in pena pecuniaria, qualora si presentino situazioni di insolvenza a causa dell'impossibilità temporanea di effettuare il pagamento, il condannato può chiedere il differimento o la rateizzazione del pagamento (art. 660, 3°c, c.p.p.).

Il Magistrato di Sorveglianza, valutate le condizioni economiche del condannato, può disporre che la pena pecuniaria sia pagata in non più di trenta rate mensili (art. 133 ter c.p.).

La pena pecuniaria può essere convertita in libertà controllata o in lavoro sostitutivo.

Riabilitazione.

È un beneficio di legge (artt. 178 e seguenti c.p. e art. 683 c.p.p.) che cancella completamente gli effetti di una condanna penale.

La riabilitazione è concessa dopo che sono decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena è stata scontata (in carcere, o in misura alternativa, o estinta per indulto o altri benefici). Devono decorrere almeno otto anni nel caso di recidiva (art. 99 c.p.) e dieci anni nel caso in cui il condannato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Per ottenere la riabilitazione è necessario che il condannato, se è stato sottoposto a misura di sicurezza, ne abbia ottenuto la revoca, e che abbia adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato, cioè abbia risarcito il danno provocato.

Per ottenere la riabilitazione è necessario aver mantenuto una buona condotta per tutto il periodo considerato, non solo evitando di compiere reati ma anche osservando un comportamento corretto e responsabile.

L'istanza di riabilitazione va presentata al Tribunale di Sorveglianza, che decide collegialmente.

Ricorrente.

È l'imputato condannato che ha proposto ricorso davanti alla Corte di Cassazione.

Ricorso per cassazione.

L'imputato e il Pubblico Ministero possono ricorrere alla Corte di Cassazione contro la sentenza di appello o contro la sentenza inappellabile di non luogo a procedere (articolo 607 c.p.p.).

Il pubblico ministero, l'interessato e, in determinati casi, l'Amministrazione penitenziaria, possono ricorrere per cassazione contro le ordinanze del Tribunale di Sorveglianza (art. 71 ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, "Norme sull'ordinamento penitenziario").

I motivi per i quali si può presentare ricorso sono stabiliti dall'art. 606 c.p.p. e riguardano principalmente, nel caso del Tribunale di Sorveglianza, vizi di legittimità e vizi di motivazione nell'ordinanza.

Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena.

L'esecuzione di una pena può essere rinviata (art. 147 c.p. e art. 684 c.p.p.) nel caso in cui:

- sia stata presentata domanda di grazia;
- la persona condannata a pena restrittiva della libertà personale sia in condizioni di grave infermità fisica;

- la persona condannata a pena restrittiva della libertà personale sia madre di un figlio di età inferiore a tre anni.

Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena.

L'esecuzione delle pene detentive, della semidetenzione e della libertà controllata deve essere rinviata (articolo 146 c.p. e articolo 684 c.p.p) nel caso in cui il condannato sia:

- donna incinta;
- madre di figli di età inferiore a un anno;
- persona affetta da Aids o da altra malattia particolarmente grave, non compatibile con lo stato di detenzione in carcere, sempreché ricorra il requisito della "non rispondenza alle cure".

Soggetti che operano all'interno dell'Istituto penitenziario con i quali ogni detenuto può chiedere di conferire:

- il Direttore e i vicedirettori dell'Istituto penitenziario, i quali hanno la responsabilità dell'indirizzo e della corretta gestione detentiva;
- il Comandante, gli Ispettori, i Sovrintendenti, gli Assistenti e gli Agenti della Polizia penitenziaria i quali garantiscono l'ordine e tutelano la sicurezza all'interno dell'Istituto, partecipano alle attività di osservazione e di trattamento rieducativo ed espletano il servizio di traduzione;
- il personale di Polizia penitenziaria preposto all'ufficio matricola, che sovrintende alle operazioni di immatricolazione e scarcerazione dei detenuti, organizza la partecipazione alle udienze, agli interrogatori, ai colloqui con i difensori e con gli investigatori e riceve le richieste ("domandine")
- del detenuto rivolte al Direttore dell'Istituto;
- il responsabile dell'area educativa e gli educatori i quali predispongono, organizzano, coordinano le attività interne inerenti la scuola, il lavoro e le iniziative culturali, ricreative e sportive. Fanno parte dell'équipe di osservazione e trattamento;
- gli operatori del Ser.T. i quali svolgono attività per l'assistenza dei detenuti che presentano problematiche di tossicodipendenza e alcooldipendenza;
- gli Assistenti sociali i quali nell'ambito dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna partecipano all'attività di osservazione e trattamento occupandosi del rapporto tra il detenuto e l'ambiente esterno anche in previsione di ammissione a benefici di legge (misure alternative) o dimissione dal carcere, svolgendo altresì azioni a favore delle famiglie dei detenuti;
- gli Assistenti volontari i quali partecipano alle attività trattamentali anche in forme organizzate ed associate;
- il Cappellano ed i Ministri di culto;
- lo Psicologo, lo Psichiatra, il Responsabile dell'area sanitaria, i Medici e gli Infermieri;
- il Responsabile dell'area amministrativo-contabile e i Contabili.

Soggetti che operano all'esterno dell'Istituto ai quali il detenuto può rivolgersi:

- il provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria il quale programma le attività trattamentali, coordina le attività in materia di lavoro e addestramento professionale, le attività scolastiche, sportive e culturali ed è competente tra l'altro in ordine alle assegnazioni e trasferimenti nell'ambito della circoscrizione;
- l'Autorità Giudiziaria che procede;

- il Magistrato di Sorveglianza che vigila sulla organizzazione degli Istituti di prevenzione e pena e, in particolare, ha la competenza a decidere sulle istanze dei detenuti volte all'ottenimento delle misure alternative e sui reclami presentati dagli stessi avverso provvedimenti dell'Amministrazione penitenziaria, sulle richieste di permessi o licenze presentate dai detenuti e per l'applicazione e revoca delle misure di sicurezza;
- la Corte europea dei Diritti dell'Uomo alla quale ci si può rivolgere soltanto dopo che siano esauriti tutti i rimedi giurisdizionali davanti ai giudici nazionali (entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza), quando si ritengono violate le norme della Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo del 4.11.1950;
- il Presidente della Repubblica al quale può anche essere diretta la richiesta di grazia o di commutazione della pena. La domanda del provvedimento di clemenza deve essere presentata al Ministro della Giustizia tramite il Magistrato di Sorveglianza;
- il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, ove sia istituito nell'ambito territoriale dell'Istituto penitenziario; il Garante svolge attività di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani e sulla finalità rieducativa della pena.

Sopravvitto.

Generi alimentari che i detenuti possono acquistare a proprie spese entro limiti fissati.

Sospensione condizionale della pena.

Se il Giudice emette una condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni può sospenderne l'esecuzione.

Se per cinque anni (o due in caso di contravvenzione) il condannato non commetterà altri reati, obbedirà agli obblighi impostigli e non riporterà altre condanne, il reato viene dichiarato estinto. In caso contrario la sospensione verrà revocata e la condanna dovrà essere eseguita.

Se il condannato ha meno di 18 anni, la sospensione condizionale può essere concessa anche in caso di pene fino a tre anni di arresto o di reclusione. Se ha tra i 18 e i 21 anni, o ne ha più di 70, la pena detentiva che può essere sospesa non deve superare i due anni e sei mesi.

La sospensione condizionale della pena può essere concessa se il Giudice presume che il colpevole non commetterà ulteriori reati, se non vi sono precedenti condanne a pene detentive e se non sono state inflitte misure di sicurezza personale per pericolosità sociale del condannato.

La sospensione condizionale è regolata dagli articoli 163-168 del codice penale.

Spese di giustizia.

Sono le spese per il processo e per il mantenimento in carcere, che vengono addebitate all'imputato nella sentenza di condanna. Possono essere rimesse (cioè eliminate) se il condannato si trova in condizioni economiche disagiate e ha mantenuto una condotta corretta.

Trattamento.

Nei confronti dei condannati e internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda al loro reinserimento sociale. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti, deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Il trattamento è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia.

Tribunale di Sorveglianza.

Il Tribunale di Sorveglianza ha competenza territoriale nel distretto della Corte d'Appello.

È organo collegiale specializzato, composto da magistrati ordinari e da esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché docenti di scienze criminalistiche.

I provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza sono adottati da un collegio formato da quattro persone: il presidente, un Magistrato di Sorveglianza e due esperti.

Il Tribunale di Sorveglianza decide sia come Giudice di primo grado sia come Giudice di appello.

In primo grado delibera sulla concessione o la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare, della semilibertà, della liberazione condizionale; sul rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive; sulle richieste di riabilitazione.

In secondo grado, come Giudice di appello, il Tribunale decide sulle impugnazioni presentate contro le sentenze di proscioglimento con contestuale applicazione di misure di sicurezza emesse dai tribunali penali ordinari e contro le ordinanze risultate da udienze dei magistrati di sorveglianza. Decide inoltre in sede di reclamo nei confronti dei provvedimenti adottati dai magistrati di sorveglianza in tema di permessi, liberazione anticipata, espulsione dallo Stato, e nei confronti di alcuni provvedimenti emessi dall'Amministrazione penitenziaria. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha competenza a decidere in ordine ai reclami avverso il provvedimento di applicazione del regime di cui all'art. 41 bis comma 2 legge n. 354 del 1975.

Avverso le ordinanze del Tribunale di Sorveglianza può essere proposto ricorso per cassazione.

Tribunale penale.

Il Tribunale penale in composizione collegiale (tre giudici) giudica i reati gravi indicati nell'art. 33 bis c.p.; in composizione monocratica (un unico Giudice) giudica i reati meno gravi non previsti dall'art. 33 bis c.p.

Ufficio di esecuzione penale esterna (U.e.p.e.).

L'UEPE (istituito con la legge di riforma penitenziaria n. 354 del 1975, è un ufficio periferico del Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione penitenziaria.

Svolge le indagini di servizio sociale richieste dal Tribunale di Sorveglianza per conoscere la realtà personale, familiare, lavorativa delle persone sottoposte ad una condanna o a misure di sicurezza, anche al fine di decidere sull'applicazione delle misure alternative alla detenzione, o sulle misure restrittive della libertà, o sul programma di trattamento.

Ufficio di sorveglianza.

L'Ufficio di sorveglianza ha competenza territoriale pluricircostrizionale. La circoscrizione indica l'area territoriale di competenza del tribunale ordinario.

L'Ufficio di sorveglianza è composto da uno o più magistrati. A ciascun magistrato vengono assegnati gli Istituti di pena e i condannati di cui occuparsi. L'Ufficio di sorveglianza è un organo monocratico.

Il Magistrato di Sorveglianza ha il compito di vigilare sull'organizzazione degli Istituti di prevenzione e pena.

Al Magistrato di Sorveglianza spettano l'approvazione del programma di trattamento rieducativo individualizzato per ogni singolo detenuto (che l'amministrazione del carcere è tenuta per legge a redigere), la concessione dei permessi, l'ammissione al lavoro all'esterno, l'autorizzazione a effettuare visite specialistiche, ricoveri ospedalieri o ricoveri per infermità psichica, la decisione sulla liberazione anticipata e sulla remissione del debito dovuto per spese processuali penali o di mantenimento in carcere.

La legge pone al Magistrato di Sorveglianza l'obbligo di recarsi frequentemente in carcere e di sentire tutti i detenuti che chiedono di parlargli, e gli attribuisce il compito di valutare i reclami

presentati dai detenuti per provvedimenti disciplinari disposti dall'Amministrazione penitenziaria o per altri motivi.

Egli autorizza i colloqui telefonici dei detenuti e l'eventuale controllo della corrispondenza. Autorizza anche, visto il parere della Direzione dell'Istituto, l'ingresso di persone estranee all'Amministrazione penitenziaria, come quanti prestano attività di volontariato o partecipano a iniziative di formazione o di lavoro rivolte ai detenuti.

Il Magistrato di Sorveglianza inoltre decide sulle sospensioni e i differimenti nell'esecuzione della pena, sovrintende all'esecuzione delle misure alternative alla detenzione carceraria (affidamento in prova ai Servizi sociali, detenzione domiciliare, semilibertà).

Provvede al riesame della pericolosità sociale e alla conseguente applicazione, esecuzione e revoca, delle misure di sicurezza disposte dal tribunale ordinario. Determina in merito alle richieste di conversione o rateizzazione delle pene pecuniarie. Decide per quanto concerne le espulsioni di detenuti stranieri e le prescrizioni relative alla libertà controllata. Esprime un parere sulle domande o le proposte di grazia.

Volontari in carcere.

Un volontario entra in carcere per dare il suo contributo all'azione rieducativa e al reinserimento nella società (artt. 17 e 78 O.P.).

L'art. 17 dà la possibilità ad un singolo privato o ad una associazione di sottoporre alla Direzione del carcere un progetto che ritiene utile al fine di avvicinare la comunità carceraria alla società libera. L'art. 78 invece consente l'ingresso in carcere dei volontari affinché questi diano sostegno morale ai detenuti e ne favoriscano il reinserimento nella società.

ALLEGATO 2 – Le fonti del diritto penitenziario.

I principi costituzionali.

Art. 2: garantisce i diritti inviolabili dell'uomo anche se detenuto.

Art. 3 comma 1: assicura il principio di eguaglianza formale sia nel trattamento penitenziario sia nel procedimento di sorveglianza.

Il comma 2 disciplina l'eguaglianza di fatto o sostanziale.

Art. 10: prescrive all'ordinamento giuridico italiano di conformarsi alle norme del diritto internazionale.

Art. 11: impone al nostro Paese una rinuncia alla sovranità in favore dell'Unione europea in materia di giustizia.

Art. 13 comma 2: stabilisce la riserva di giurisdizione per cui solo un atto motivato dell'Autorità giudiziaria può privare o limitare la libertà personale.

Art. 24 comma 2: garantisce che la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, anche nel procedimento di sorveglianza.

Il comma 3 assicura ai non abbienti i mezzi per difendersi anche nel procedimento di sorveglianza.

Il comma 4 impone la previsione legislativa della revisione delle sentenze di condanna ingiuste.

Art. 25 comma 1: garantisce che la competenza del Giudice sia predeterminata per legge con criteri obiettivi.

Il comma 2 prescrive che nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Il comma 3 prevede che nessuno possa essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 27 comma 2: detta la presunzione di non colpevolezza dell'imputato.

Il comma 3 stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Il comma 4 bandisce la pena di morte.

Artt. 35 e 36: tutelano il lavoro in tutte le sue forme e quindi anche quello svolto dai detenuti.

Art. 79: regola la procedura di formazione delle leggi in materia di amnistia e indulto.

Art. 87: attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di concedere la grazia e commutare le pene.

Art. 101: afferma che la giustizia è amministrata in nome del popolo e che i giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 104: garantisce l'autonomia e l'indipendenza della magistratura.

Art. 111: garantisce il diritto a un giusto processo, di ragionevole durata, regolato dalla legge, nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità e davanti a un Giudice terzo e imparziale.

Art. 117: prescrive che la potestà legislative è esercitata nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Le fonti sovranazionali.

La *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 10 dicembre 1948.

Le *regole penitenziarie europee* da ultimo ribadite nella Raccomandazione R(2006)2 del Comitato dei Ministri degli Stati membri.

La *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, adottata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848.

Il *Patto internazionale sui diritti civili e politici* adottato a New York il 16 dicembre 1966 e reso esecutivo in Italia con la legge 25 ottobre 1977, n. 881.

Risoluzioni e Raccomandazioni del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri, tra cui da ultimo R(1999)22 in materia di sovraffollamento, R(2006)13 sull'uso della custodia cautelare, R(2010)1 in materia di *Probation*, R(2012)12 sui detenuti stranieri.

Gli standard del Comitato per la Prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (C.P.T.) pubblicati nel 2006 e contenenti i rilievi essenziali e generali dei rapporti del C.P.T.

La legge ordinaria.

Legge 26 luglio 1975, n. 354 "*Norme sull'Ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*".

Legge 10 ottobre 1986, n. 662 (cd *legge Gozzini*) "*Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*".

Legge 27 maggio 1998, n. 165 (cd *legge Simeone-Saraceni*) "*Modifiche all'art. 656 del codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni*".

Legge 5 dicembre 2005, n. 251 (cd *legge ex Cirielli*) "*Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione*".

Codice penale: in vigore dal 1930.

Codice di procedure penale: introdotto con d.p.r. n. 447 del 1988.

Testo unico sull'immigrazione approvato con d.p.r. n. 286 del 1998 "*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*".

Legge n. 193 del 2000 (cd *Legge Smuraglia*) "*Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti*".

legge n. 40 del 2001 (cd *Legge Finocchiaro*) "*Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori*".

D.p.r. n. 230 del 2000 *“Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure private e limitative della libertà”*.

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione
Situazione al 31 marzo 2017

Regione di detenzione	Numero Istituti	Capienza Regolamentare (*)	Detenuti Presenti		di cui Stranieri	Detenuti presenti in semilibertà (**)	
			Totale	Donne		Totale	Stranieri
ABRUZZO	8	1.592	1.680	74	228	11	1
BASILICATA	3	416	547	14	92	3	0
CALABRIA	12	2.648	2.727	49	533	25	1
CAMPANIA	15	6.140	7.123	381	904	164	4
EMILIA ROMAGNA	10	2.793	3.436	140	1.710	39	9
FRIULI VENEZIA GIULIA	5	476	619	20	248	7	2
LAZIO	14	5.235	6.208	376	2.695	62	3
LIGURIA	6	1.099	1.444	68	734	33	8
LOMBARDIA	18	6.105	8.109	417	3.777	65	12
MARCHE	7	896	809	18	263	16	2
MOLISE	3	264	347	0	92	5	0
PIEMONTE	13	4.042	4.017	139	1.798	49	9
PUGLIA	11	2.334	3.339	156	517	60	1
SARDEGNA	10	2.633	2.268	51	630	29	2
SICILIA	23	6.217	6.157	125	1.232	99	2
TOSCANA	17	3.334	3.184	112	1.540	102	22
TRENTINO ALTO ADIGE	2	504	456	22	327	4	0
UMBRIA	4	1.339	1.341	50	468	23	4
VALLE D'AOSTA	1	181	170	0	107	1	0
VENETO	9	1.963	2.308	133	1.270	34	8
Totale nazionale	191	50.211	56.289	2.345	19.165	831	90

(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l'abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica

Detenuti presenti in Campania al febbraio 2017

	Detenuti previsti	Presenti	Di cui stranieri
Ariano Irpino	253	306	36
Arienzo	52	82	15
Bellizzi Irpino	501	508	60
Aversa (ex OPG)	272	114	7
Benevento	254	368	43
Carinola	581	382	64
Eboli	54	41	0
Lauro	38	0	0
Poggioreale	1611	2091	290
Secondigliano	1029	1301	72
Pozzuoli	107	173	32
Salerno	367	476	84
Santa Maria CV	833	998	174
Sant'Angelo dei Lomb.	122	184	19
Vallo della Lucania	40	49	11
TOTALE REGIONALE	6154	7073	907

Fonte Sappe

PROVVEDITORATO REGIONALE CAMPANIA-NAPOLI
 detenuti iscritti corsi scolastici
 anno 2016-2017

PROVINCIE	ISTITUTI	CORSI SCOLASTICI	Det. iscritti	CPIA
AVELLINO	C.C. ARIANO IRPINO	CA	5	CPIA - "AV + BN" DIRIGENTE "MARIA STELLA BATTISTA"
		CSI	6	
		1°livello biennio 825 ore	7	
		Licei	33	
	C.C. AVELLINO	CSI	26	
		CILS	17	
		1 livello biennio 825 ore	9	
		Istituto Tecnico Geometri	102	
		Liceo artistico	84	
	C.R. S. ANGELO DEI LOMB.	CA	6	
		CSI	35	
		Istituto Tecnico Economico	29	
		Istituto Professionale- Servizi	39	
BENEVENTO	C.C. BENEVENTO	CSI	16	
		Istituto Prof.industria/artigianato	11	
		Istituto Professionale- Servizi	67	
CASERTA	C.R. AVERSA	CSI	15	CPIA "- CE" DIRIGENTE "RAFFAELE CAVALIERE"
		1°livello biennio 825 ore	15	
	C.C. ARIENZO	CSI	12	
		CA	9	
		1°livello biennio 825 ore	26	
	C.C.R. CARINOLA	CSI	36	
		Licei	36	
	C.C. S. MARIA C.VETERE	CA	46	
		CSI	96	
		Istituto Prof.industria/artigianato	45	
Licei		30		
NAPOLI	C.C. NAPOLI - POGGIOREALE	CA	9	CPIA - "NA città 2" DIRIGENTE "LUISO ROSA ANGELA "
		CILS	88	
		1 livello biennio 825 ore	9	
		CSI	61	
	C.C.F. POZZUOLI	CA	15	CPIA - "NAprovincia 1" DIRIGENTE "FRANCESCA NAPOLITANO"
		CSI	30	
		1 livello biennio 825 ore	37	
	C.P. SECONDIGLIANO	CA	10	CPIA - "NA città 1" DIRIGENTE "ROVITO GENNARO"
		CSI	50	
		CILS	6	
		CBM	20	
		Istituto Tecnico Economico	260	
SALERNO	C.C. SALERNO	CILS	13	CPIA - "SA" DIRIGENTE "ORNELLA PELLEGRINO"
		CSI	15	
		Istituto Professionale- Servizi	78	
	C.R. EBOLI	CSI	4	
		1°livello biennio 825 ore	17	
	C.C. VALLO DELLA LUCANIA	CA	5	
		CSI	12	
		CBM	17	
		TOTALE		